

43 FRANCESCO VERGARA CAFFARELLI

(7 marzo 1778 – 5 dicembre 1849)

Quarto Duca di Craco – Secondo Marchese di Comignano
Sposato con Giulia Garsia dei Marchesi di Savochetta

Nell'opuscolo dattiloscritto, che ho più volte citato, dedicato alla storia della nostra famiglia, Francesco Vergara Caffarelli è presentato con questo cenno biografico:

Francesco Maria Tommaso Gabriele Baldassarre. Nato a Craco il 7 marzo 1778, morto a Palermo il 5 dicembre 1849. Quarto Duca di Craco (Riconoscimento del titolo con decreto del 9 giugno 1790), secondo Marchese di Comignano. Con la Madre donna Francesca Brancaccio¹, lasciò Craco subito dopo la morte del padre don Filippo [4 novembre 1779] e si ritirò a Napoli. Il 22 febbraio 1780 acquistò il feudo rustico in Abruzzo Ultra denominato di Notar Bartolo [nota] con l'adoha di annue grana 30 e col diritto di imporgli il nome che a lui piacesse, che fu quello di Comignano (Regio Assenso di Re Ferdinando IV del 27 ottobre 1780). Nel 1799 quando Napoli fu occupata dalle truppe repubblicane francesi, seguì la corte in Sicilia ed ivi ebbe la direzione dell'Impresa dei lotti. Il 24 maggio 1809, per mezzo del suo rappresentante avv. Giuseppe de Novellis concluse un accordo risolutivo con l'Università di Craco. Il 12 agosto 1812, a Palermo, fece esplodere una macchina infernale sotto le finestre del Parlamento siciliano, per impedire che venisse votato l'esilio della regina Maria Carolina; in seguito a ciò subì tre anni di prigionia. Sposato a Napoli il 28 febbraio 1797 con la nob. Giulia Garsia, nata a Palermo il 17 febbraio 1778, morta ivi il 18 agosto 1846, di Girolamo, Marchese di Savochetta e Barone di Nixima, e della nob. Eleonora Grugno dei Duchi delle Gaffe, vedova di don Girolamo Reggio, Marchese della Ginestra.


[nota] Tale feudo apparteneva a Carlo Berardo, e per estinzione di discendenza era stato incorporato al Regio Demanio con decreto del 6 luglio 1757. Venne acquistato "sub hasta" per estinzione di ... alla Regia Camera per la somma di ducati 125, a mezzo del Procuratore don Raimondo Fortino, il quale effettuò l'acquisto "pro persona nominanda", e successivamente nominò il proprietario e impose il nome al feudo.

Nell'archivio parrocchiale di Craco è conservata la fede del suo battesimo

Anno D[omi]ni 1778 die Septimo M[ensi]s Martij Craci

Admodum Rev. Pater Ferdinandus Chiarito a Craco de min[o]ri Observantia Divi Fran[cis]ci de mei infrascripti licentia baptizavit puerum suprad[ictum] die septimo ortum legitimis Conjugibus D. D. Philippo Vergara Caffarelli et D. Francisca Brancaccio Ducibus hujus T[erra]e Craci domi in Cappella Palatii supradictorum de Licentia Ill.mi D.ni Antonii del Plato, Episcopi Tricaricen[sis]. Cui pueri impositum est nomen Franciscus Maria Thomas Gabriel Balthasar. Patrinus fuit Excell[issi]mus D[omi]nus Raphael Vergara, frater supradicti D[omi]ni Philippi et in fidem. D. Joseph Chiarito Oecon[omus] Curatus

¹ - Francesca Brancaccio era figlia di Gennaro Antonio (1697 – 3 maggio 1759), patrizio napoletano, consigliere del Supremo Magistrato del Commercio, e di Chiara, figlia del Nobile Carlo Zeuli e di Orsola Morosini. Nel 1738 il padre era succeduto al Brunasso nella carica di eletto del popolo napoletano.; si veda GIUSEPPE CARIDI, *Una riforma borbonica bloccata: il supremo magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in *Mediterranea - Ricerche Storiche*, VIII (2011), pp. 89-124: «... il Brancaccio ... apparteneva alle alte sfere della mercatura napoletana. [...] Era un esponente dei negozianti di prima grandezza». Il Supremo Magistrato del Commercio, istituito da Carlo III di Borbone nel 1739, sostituiva la Giunta di Commercio di cui il Brancaccio era stato consigliere, ed era «un organo centrale dalla vasta competenza e destinato alla trattazione di tutte le controversie aventi per oggetto rapporti commerciali, che venivano perciò sottratte alla giurisdizione degli altri tribunali [G. Caridi, cit.]». Nell'albero genealogico dei Brancaccio – Linea Patrizia del Sedile di Nido, sono segnati 14 figli di Gennaro Antonio, nati tra il 1732 e il 1755, ma tra essi non si trova il nome di Francesca, che morì il 6 ottobre 1828. Aveva fatto testamento il 19 luglio 1828 per mano di Notar Innocenzo Cerbina.



Fede di battesimo² di Francesco Vergara Caffarelli, da una fotocopia antica.

Risale certamente a prima del suo matrimonio un documento (conservato nell'archivio di famiglia che è a Roma), intitolato: *Stato delle Rendite, e pesi dell'Ecc.mo Sig.r Duca di Craco Fran.co Vergara Caffarelli formato per istruzione*, che riproduco a parte, di cui riassumo qui il contenuto:

STATO DELLE RENDITE, E PESI DELL'ECC.MO SIG.R DUCA DI CRACO
 FRAN.CO VERGARA CAFFARELLI FORMATO PER ISTRUZIONE

INTROITO

Fiscali	285 . 4 . 1
Arrendamenti	15 . 4 . 11
Feudo di Craco	2969 . -- . 2
Censi in Posilipo e luoghi adiacenti	646 . -- . -
Censi sopra Case	28 . 2 . 2
Censo a S. Sofia	2 . -- . -
Affitti della Masseria a Monte di Spina	130 . -- . -
Masseria a Mezzotta	691 . 2 . 10
Vendemia	700 . -- . -
Affitti di Case a Mezzotta	169 . 2 . 10
Affitti di Case a Posilipo	56 . -- . -
<i>Rendite site in Roma</i>	
Luoghi di Monti	598 . -- . 1
Case	586 . 1 . 5

² - L'attuale parroco di S. Nicola Vescovo di Craco-Peschiera, don Franco Laviola, in un colloquio telefonico, mi ha detto che i documenti parrocchiali non sono in condizione di essere consultati. La fotocopia che presento, insieme ad altre, mi fu mandata il 1° aprile 1983 dal carissimo zio-cugino Eddy, accompagnata da un bigliettino: «Caro Robertino, ti risparmio un viaggio a Craco. Ecco gli Atti parrocchiali che mi hai chiesto. Vedrai che Anna è chiamata Minutilli (sic) Caffarelli, fino alla morte. Non così nell'atto di nascita. Perché? Buona Pasqua a voi tutti. Eddy».

In tutto l'Introito ascende ad annui 6878 . 2 . 2

ESITO

Censi inaffrancabili	12 . 1 . -
Censo affrancabile	5 . -- . -
Creditori Istrumentari	1401 . 4 . 13
Pesi sul Feudo di Craco	429 . 1 . 13
Pesi sugli effetti siti in Roma	256 . 4 . 7
Buonatenenza ³	30 . 1 . 13
Regia Corte	3 . 3 . -

Vitalizi

Al Cav. D. Raffaele Vergara	600 . -- . -
A D. Salvatore Bianchi	36 . -- . -
A Suor D. Maria Matilde	101 . 3 . 10
Alla Duchessa Vedova per interessi di succ., dote e antefato	1200 . -- . -
Per la cappellania ordinata dal fu Duca D. Filippo	48 . -- . -

In tutto l'Esito ascende ad annui 4124 . 4 . 16

AVANZANO IN BENEFICIO DEL SIG.R DUCA CIRCA ANNUI 2753 . 2 . 6

A fronte di questo preventivo, c'è il consuntivo dell'anno precedente, i cui *risultati netti annui* sono inferiori a quelli preventivati per quasi seicento ducati.

DELLE RENDITE EFFETTIVE RESTANO NETTI ANNUI 2192 . 1 . 12

Se si guarda nei dettagli il preventivo, si vede che, tolti i fruttati del grano (circa 1600 ducati), dell'orzo, dell'avena, delle fave, il feudo di Craco rende circa ducati 1300, ma a questa somma si devono ancora sottrarre vari affitti di case e di orti e le uscite annue di 200 ducati dovute alla Regia Corte e agli armigeri. Inoltre, dobbiamo ricordare che la portolania con zecca di pesi e misure (che a Craco rendeva 100 ducati all'anno) e l'appattuata non venivano percepite, bloccate com'erano dalla causa più che secolare con l'università di Craco.

Per il duca di Craco i vari tentativi di abolire la struttura feudale proposti tra il 1793 al 1806 non erano qualcosa di cui preoccuparsi troppo, perché la perdita dei diritti feudali sarebbe stata solo un quarto di tutti i redditi del feudo: a lui nel peggiore dei casi sarebbero rimasti più di 3000 ducati⁴ tra raccolti e affitti di case e masserie, provenienti dalle sue proprietà burgensatiche, cioè personali. Senza contare, poi, i redditi delle proprietà di Napoli e Roma.

³ - Imposta fondiaria sul possesso di beni stabili, una specie di tassa sui beni burgensatici.

⁴ - Per avere un'idea di quanto valessero allora 3.000 ducati, ricordo che con il decreto n.° 86 del 9 giugno 1806 il trattamento dei Ministri era fissato in 10.000 ducati annui, quello dei Consiglieri di Stato in ducati 3.000, mentre il Segretario e il Bibliotecario del Consiglio di Stato avevano rispettivamente 1.000 e 1.200 ducati. I due ufficiali pagatori generali avevano il soldo di 3600 ducati l'anno e i due controllori 2.400, il segretario della giunta del tavoliere di Puglia 1.200 ducati. Nella marina di Murat gli stipendi in ducati all'anno erano questi: (stato maggiore) capitano di vascello 1080, capitano di fregata 720, tenente di vascello 384; (Genio marittimo) ingegnere costruzioni 1080, ingegnere idraulico 600; il capo dell'amministrazione aveva 1560 ducati; (fanteria di marina) capo battaglione 720.

Effetti della legge eversiva della feudalità.

La vita di Francesco Vergara Caffarelli è stata segnata dagli avvenimenti che sconvolsero l'antico Regno di Napoli: la fuga di Ferdinando IV⁵ in Sicilia nel 1799, il ritorno del Re a Napoli l'anno seguente, dopo la breve parentesi della Repubblica Napoletana; e poi la sua nuova fuga a Palermo nel 1806. Per dieci anni Napoli stette sotto i francesi, con Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e Giocchino Murat (1808-1815), fino al ritorno definitivo di Ferdinando IV (1816-1825), al quale tennero dietro Francesco I (1777-1830), Ferdinando II (1810-1859) e Francesco II (1836-1894), che con la capitolazione di Gaeta il 13 febbraio 1861, dovette andare in esilio a Roma.

Tra le molte occorrenze ce ne è una che è stata decisiva, perché ha dato una svolta alla nostra storia familiare: il matrimonio di Francesco nel 1797 con una nobile palermitana, Giulia Garsia⁶. È spesso detto che la Storia non si fa con i "se" e con i "ma"; è un assioma⁷, però se Francesco avesse sposato una napoletana, probabilmente non sarebbe andato nel 1799 con Ferdinando e la sua Corte a Palermo, dove si recò certamente perché là poteva contare con l'appoggio dei suoceri. Se fosse rimasto sempre a Napoli, i beni a Craco e altrove non sarebbero stati confiscati!

Francesco rimase a Palermo con i suoceri anche dopo che Ferdinando aveva fatto ritorno a Napoli nel 1800: ne ho certezza perché a Palermo nacquero i figli Disma (1800), Eleonora (1802), Teresa (1804), Girolamo (1805), le gemelle Carolina e Giuseppina nel 1808, Domenico (1809), Giuseppe (1812), Filippo (1814), Francesco Paolo (1817), Luigi (1818), Enrichetta (?), Luigi (1838) e infine Elisa (?).

Fu allora una circostanza non cercata quella di ritrovarsi di nuovo con la Corte a Palermo nel 1806, e per questo fu considerato dal governo francese un napoletano fuoriuscito, con tutte le gravi conseguenze che dovette subire.

Per comprendere come andarono le cose e perché si produssero effetti così negativi sul patrimonio del giovane Francesco, occorre soffermarsi sugli avvenimenti politici di quei tempi tumultuosi.

A prima vista, l'atto più catastrofico per la nobiltà napoletana potrebbe sembrare quello compiuto da Giuseppe Bonaparte, appena fatto Re di Napoli, che il 2 agosto 1806 proclama la legge n.° 130 con la quale è abolita la feudalità. Nel saggio di Eddy che ha per titolo *Lo stemma dei Vergara Caffarelli*,

⁵ - [wikipedia] Ferdinando I di Borbone (*Ferdinando Antonio Pasquale Giovanni Nepomuceno Serafino Gennaro Benedetto*; Napoli, 12 gennaio 1751 – Napoli, 4 gennaio 1825) fu re di Napoli dal 1759 al 1799, dal 1799 al 1806 e dal 1815 al 1816 con il nome di Ferdinando IV di Napoli, nonché re di Sicilia dal 1759 al 1816 con il nome di Ferdinando III di Sicilia. Dopo questa data, con il Congresso di Vienna e con l'unificazione delle due monarchie nel Regno delle Due Sicilie, fu sovrano di tale regno dal 1816 al 1825 con il nome di Ferdinando I delle Due Sicilie. Dopo Carlo III, Ferdinando è il secondo sovrano partenopeo della casata dei Borbone di Napoli. Il suo regno (durato quasi sessantasei anni) è uno dei più lunghi della storia. È passato alla storia con i nomignoli di Re Lazzarone e di Re Nasone, affibbiatigli dai lazzari napoletani che, in giovane età, abitualmente frequentava.

⁶ - Giulia era nata a Palermo il 17 febbraio 1778, terzogenita di Girolamo, Marchese di Savochetta e barone di Nixima, e di Eleonora Grugno dei Duchi delle Caffè, vedova di don Girolamo Reggio Marchese della Ginestra. Dal primo matrimonio la madre aveva avuto un figlio, Giuseppe Reggio. Al padre era andata nel 1769 anche «la ragguardevole baronia del feudo di Colobria, fedecommesso della sua famiglia, dopo la morte di Giuseppe Garsia, ultimo esponente del ramo principale di Casa Garsia. Il feudo di Savochetta di S. Margherita è situato nella Valle di Mazara, presso la città di Castronovo. Il feudo di Colobria passò agli Alliata che lo vendettero a Giuseppe Riso.

⁷ - Si veda al riguardo il commento in internet al libro di ROBERT COWLEY, *La storia fatta con i se*, Milano 2001: «il caso e gli eventi fortuiti, - ad esempio malattie impreviste, capricci della meteorologia, ordini perduti, debolezze o decisioni umane -, possono fare la differenza e cambiare così in modo irreversibile i destini dei popoli. Ne deriva un'opera non solo godibilissima e ricca di informazioni, ma anche una raccolta di saggi di storia virtuale (o alternativa o parallela) che lungi dall'essere solo un "futile gioco di società", può servire a fare storia in modo diverso e a renderla viva rivelando, nei piccoli dettagli, le poste in palio in un conflitto e le sue conseguenze più o meno durevoli.»

c'è un commento al riguardo: «Il feudo di Craco fu perduto (a quei tempi non si usavano gli indennizzi come avviene oggi per le nazionalizzazioni ...) e sfumò così un investimento di decine di migliaia di ducati». Dovremmo certo dargli ragione se ci si ferma ai primi articoli della legge (riportata in appendice).

Le cose, però, non stanno proprio così. A leggere per intero il testo della legge ci si accorge che le misure prese si rivelano abbastanza indolori.

Ci sono solo tre misure negative.

Per l'art. 1 il feudatario è estromesso senza indennità dalle giurisdizioni e dai relativi proventi, ma in contraccambio per l'art. 4 non gravano più su di lui i pesi associati (adoa, rilievo, jus tapeti ecc.) e le spese (nel caso di Craco i soli armigeri costavano 120 ducati l'anno).

Per l'art. 6 il barone perde il diritto alle prestazioni a titolo personale che eventualmente gli deve la popolazione. Non mi sembra che ve ne fossero a Craco.

Per l'art. 7 sono aboliti senza indennità tutti i diritti proibitivi⁸, salvo quelli acquistati dal fisco, nel qual caso verranno indennizzati. Non c'è traccia di questo tipo di proventi nello *Stato delle Rendite* già menzionato.

Le misure favorevoli sono invece assai più importanti.

Per l'art. 12 tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali⁹, in denaro o in derrate sono conservati e rispettati, come ogni altra proprietà.

Per l'art. 14 le giurisdizioni, i diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili possedute dagli ex-feudatari, sono affidate alle università, cioè ai comuni, che in cambio devono pagare agli antichi possessori come annualità le somme che prima costoro percepivano da questi diritti aboliti.

In più, per l'art. 15, gli ex-feudatari si vedono assegnati buona parte dei terreni demaniali¹⁰ del feudo come allodiali, soggetti soltanto alla tassazione comune. In questo modo i feudi si trasformano in grandi latifondi. Il feudatario perde soltanto una parte del territorio che va ai cittadini, per compensare gli usi civici¹¹ goduti al tempo del feudo. Prima c'era il dominio diretto del fisco sui feudi e il diritto alla devoluzione, adesso il feudo si trasforma in un insieme di proprietà private, soggette a canone.

⁸ - Così chiamasi il diritto d'interdire a coloro che vi sono sottoposti, la facoltà di far qualcosa, diversamente dalla maniera che loro è prescritta. Esempi: diritto proibitivo per lo spaccio del vino, oppure proibizione di costruire mulini, forni ecc., costringendo coloro che vi sono soggetti a servirsi di quelli del feudatario, [da internet].

⁹ - Per completezza ricordo che i diritti feudali di pascolo e di fida sull'erba, le decime e i diritti di casalinaggio sui suoli concessi dagli ex-baroni furono aboliti con i decreti nn. 486, 487, e 488 del 16 ottobre 1809.

¹⁰ - Per regolare la ripartizione dei terreni demaniali il 1° settembre 1806 si promulga un'altra legge, la n° 185, riportata in appendice. La parte dei terreni demaniali, presenti nei feudi, che spetta all'università non deve superare la terza parte, o la quarta o altra minore frazione secondo la determinazione del Consiglio d'intendenza della provincia e queste terre saranno ripartite tra i cittadini con il peso di un canone annuo, proporzionato al loro giusto valore. Per i demani di proprietà dei Comuni sui quali il barone del feudo aveva gli usi civici, a lui spetta una porzione uguale alla maggior porzione tra quelle distribuite tra i cittadini del comune. Tutte le terre assegnate diventano proprietà libera dei cittadini, anche se sottoposte a canone. Per i dubbi che sorsero nell'applicazione della legge n.° 185 del 1806 ne fu emanata un'altra più dettagliata, la n.° 150 del 18 giugno 1807, che non riporto in appendice, anche perché fu necessario promulgare un successivo decreto, quello n.° 223 del 3 dicembre 1808 con il quale si sciolsero numerosi dubbi e si fissarono regole più precise.

¹¹ - Sono, per esempio, gli usi di pascolare gli animali, di tagliar legna, di raccogliere ghiande e castagne, usare dell'acqua, cavar pietre e fossili, occupare suolo per abitazioni, ecc.

Uno storico del tempo¹² giudica molto positiva la grande opera di divisione dei demani che avvenne durante il dominio napoleonico:

In tutte le divisioni demaniali eseguite nel tempo scorso dal 1807 al 1815 furono i comuni favoriti a preferenza, e talora con manifesto danno de' feudatari. Non di meno nel generale l'operazione deve considerarsi utile per gl'interessi di tutti, perché li rese proprietari assoluti di una parte di que' terreni donde prima quasi niuna rendita aveano, e che non potevan migliorare, né farsi di essa quell'uso, e trarne quei vantaggi che derivano da una libera proprietà. E però si vide per la demaniale divisione aprirsi campo al miglioramento dell'agricoltura, e moltiplicarsi di più centinaia di migliaia i proprietari, e diventar coloni perpetui molti che o ad uso, o con precario titolo tenevano fondi demaniali.

Per un giudizio più recente si legga il brano di Tommaso Pedio in appendice, che fa capire come i più poveri abitanti dei feudi non ebbero nessun giovamento dalla eversione della feudalità.

Sequestro dei beni dei sudditi emigrati in Sicilia con il Borbone.

Ma se gli ex-feudatari ne uscivano bene dall'abolizione dei feudi, allora cosa è successo al feudo di Craco, dove tutto è stato perduto? Come ho già scritto, Francesco, seguendo la corte a Palermo nel 1799 e rimanendo là, si era trasformato involontariamente in un potenziale nemico del governo francese di Napoli e, come tutti i cosiddetti emigrati, subirà le misure che con crescente rigore saranno prese contro di essi dal nuovo governo di Napoli.

Il 13 marzo 1806 Giuseppe Bonaparte, in qualità di comandante in capo l'armata di Napoli, emana la determinazione n.° 29 contro «i siciliani, i napoletani e gli stranieri che hanno seguito il passato Re in Sicilia». Tutti i loro debitori in denaro o in derrate o in mercanzie devono dichiarare ciò che devono agli emigrati. Gli affittuari, i depositari, i procuratori, gli amministratori dei loro beni e proprietà devono dichiarare i contratti in essere, le somme che hanno in deposito, i beni che amministrano, le rendite che ritirano. A tutti costoro è proibito di mandare ad essi somme o oggetti in Sicilia o altrove, sotto pena di pagare il doppio. L'art. 8, poi, contiene una sospesa minaccia contro chi non fa subito ritorno in patria:

8. Ci riserviamo di prendere una misura definitiva sopra i suddetti beni, denari, o effetti di qualsivoglia genere, appartenenti a' siciliani, e stranieri, come pure su quelli, che spettano a' napoletani, i quali non rientreranno nel termine di un mese, a contarsi dal dì della presente determinazione.

Il 9 luglio del 1806 Giuseppe, ormai costituito da Napoleone Re di Napoli e di Sicilia, con la legge n.° 112 stabilisce le seguenti determinazioni, che per ora sono una semplice rivalsa a quanto sta accadendo, o si prevede che accada in Sicilia:

Art. 1 sarà accordata un'indennità ai napoletani, i cui beni sono stati sequestrati, o confiscati in Sicilia.

2. Questa indennità sarà presa sulle rendite de' beni de' napoletani, che si trovano presso l'antica corte, e che non han profittato del termine accordato al loro ritorno, col nostro decreto de' 13 marzo 1806.

Il 31 luglio 1806 Giuseppe promulga la legge n.° 125 nella quale dichiara lo stato di Legge Marziale:

1. Le Calabrie son dichiarate in istato di guerra.

2. In conseguenza le autorità civili e militari eseguiranno gli ordini del generale comandante in capo la spedizione, e gli renderanno conto.

[...]

¹² - LODOVICO BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1839, p. 548.

7. I proprietari, ch'essendo ritirati fuori dal regno, non han profittato della libertà, che Noi abbiamo data loro di rientrare, che hanno aspettato l'esito della rivolta, ch'è stata organizzata, son dichiarati nemici dello Stato; i loro beni sono confiscati.

Il 27 settembre 1806 con la legge n.° 187 il nuovo governo continua la sua opera di pressione, soprattutto con chi si è trasferito con tutta la famiglia in Sicilia:

1. [...]

2. Tutti i beni sequestrati in virtù di decreti, o nostre leggi anteriori, appartenenti a persone o che han seguito la passata corte fuori dal regno, o che stanno presso l'estero servendola attualmente in impieghi o militari, o civili, o diplomatici, e le famiglie de' quali si trovano presentemente assenti dal regno, sono confiscati, ed alienabili, come tutti gli altri beni dello Stato, messi attualmente in vendita.

[...]

4. le proprietà di que' particolari, che han seguito la passata corte, e le di cui famiglie son rimaste nel regno, continueranno a essere sotto sequestro, ed amministrare sul piede attuale.

5. [...]

6. L'usufrutto de' beni vincolati a fedecomesso resterà sequestrato a beneficio del fisco fino al giorno, che, per morte o naturale, o civile de' possessori attuali, non si farà luogo alla successione dei legittimamente chiamati

Questa legge non ebbe effetto sul patrimonio forse perché a Napoli c'era Francesca Brancaccio, madre del Duca, e la sorella maggiore Giulia¹³, sposa di un capitano di vascello, Nicola Pasca, barone di Magliano. Credo di poterlo affermare perché il Duca di Craco affittò il 13 giugno 1808 per 1351 ducati la massaria in località Mezzotta, a Gennaro Sarnelli, documento stipulato dal Notar Donato Maria Ranieri Tanzi di Napoli. In ogni caso, per la catastrofe è solo una questione di tempo, perché la via è tracciata e le disposizioni diventano sempre più stringenti. Il 2 giugno 1807 Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli, proclama il decreto n. 145, che ha questo tenore:

1. Le rendite dei beni dei proprietari che non sono attualmente nel regno, e che non ci hanno prestato direttamente giuramento di fedeltà, saranno versate per intero dai loro agenti, e procuratori nella cassa del percettore della provincia, in cui i beni sono situati, per esserne fatto quell'uso, che sarà indicato in seguito.

2. Gli agenti, o procuratori, che non verseranno immediatamente le suddette rendite, o che ne nasconderanno una parte, saran soggetti a pagare due volte.

3. Gli affittuari, o altri debitori dei medesimi proprietari saranno soggetti alla stessa pena, se effettueranno alcun pagamento in altre mani, che in quelle degli agenti suddetti, o dei percettori. Nel caso, che paghino agli agenti, dovranno avvertire il percettore del pagamento fatto, sotto la pena medesima.

Il colpo decisivo, però, fu inferto il 29 giugno e il 17 luglio 1809 da Gioacchino Murat, che era subentrato¹⁴ a Giuseppe Bonaparte e si firma Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie, con i decreti n.° 402 e n.°424, che riporto per intero, per la loro rilevanza sui beni tutti e specialmente su quelli situati a Craco:

¹³ - Morto il marito il 18 novembre 1809, si risposò il 25 aprile 1812 con il capitano di vascello Cav. Giuseppe Kalefati, che fu poi direttore del telegrafo ad asta. Curiosamente i nomi dei due mariti appaiono insieme nel *Bullettino delle leggi del regno di Napoli* del 1806, tra i tenenti di vascello che con la determinazione del 12 marzo Giuseppe Bonaparte, non ancora Re, ma come comandante in capo l'armata di Napoli, aveva riconosciuto come ufficiali della marina di guerra.

¹⁴ - Il 15 luglio 1808 era stato pubblicato nel *Bullettino delle leggi del regno di Napoli* «lo Statuto di S.M. l'Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, col quale, attesa l'esaltazione del re Giuseppe Napoleone al trono di Spagna e delle Indie, si destina Re di Napoli e di Sicilia il Principe Gioacchino Napoleone Gran Duca di Berg e di Cleves, e si stabilisce l'ordine di successione in questi due regni.».

(N. 402) *Decreto che ordina la confisca e la vendita di tutti i beni de' napoletani emigrati colla passata Corte in Sicilia.*

Napoli 29 Giugno
GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE

Visto il rapporto del nostro Ministro della polizia generale;
Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto segue:

Art. 1. Tutti i beni, azioni e dritti appartenenti a' napolitani emigrati colla passata Corte in Sicilia, sono confiscati.

2. Sono rinvocate tutte le disposizioni contrarie a quanto è stato determinato nell'articolo precedente.

3. Tutti i beni suddetti saranno esposti in vendita all'incanto otto giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

4. La stima o apprezzi de' detti beni saranno regolati al 5 per 100 della loro rendita attuale netta.

5. I detti beni saranno pagati in cedole o in iscrizioni liberate a' creditori per forniture o altri servizi, secondo la forma del nostro decreto del 3 giugno del corrente anno.

6. I pagamenti saranno fatti in sei rate eguali; cioè la prima tre mesi dopo l'aggiudicazione da' beni, e cinque altre di anno in anno a contare del detto giorno.

7. Dalla massa de' beni suddetti sarà però separata una quantità corrispondente alle somme dovute a' diversi creditori ipotecari. Questi beni saranno venduti a profitto de' creditori medesimi, o loro aggiudicati in estinzione de' loro crediti.

8. I nostri Ministri delle finanze e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE
Da Parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, fir. PIGNATELLI

*_*_*_*_*_*_*_

(N. 424) *Decreto con cui si ordina che i beni degli emigrati in Sicilia, posti in alcune determinate provincie, sien consegnati ad indennizzar le perdite di coloro che han sofferto per lo brigantaggio, ed a compensare i servigi di coloro che han combattuto contro i nemici e i briganti.*

Napoli 17 Luglio
GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE

Considerando che gli emigrati napoletani, i quali si sono ostinati a restare in istato di guerra contro la loro patria, non hanno più alcun diritto alla nostra indulgenza;

Che molti di essi trovansi in questo momento nell'isola d'Ischia o sulla flotta inglese;

Ch'essi sono coloro i quali hanno condotto i nemici sulle nostre coste, facendo loro sperare nell'interno del regno de' movimenti in loro favore;

Che dopo aver veduto deluse le loro speranze, e suscitata contro di loro l'indignazione della intera nazione, son ricorsi all'infame e vile risorsa di gittar sulle coste de' briganti che si sono abbandonati a delle atrocità di cui la storia non ci somministra alcun esempio;

Che questi delitti ci hanno determinato a decretar la pena di morte contro i napoletani emigrati che gli hanno promossi, allorché saranno presi colle armi alla mano;

Che frattanto è giusto d'impiegare i beni di questi ribelli all'indennizzazione delle famiglie ch'essi hanno desolate, come pure alla ricompensa de' bravi soldati della nostra armata di terra, della nostra marina e delle nostre guardie civiche, che hanno combattuto contro il nemico, o distrutto i briganti;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1 Tutti i beni degli emigrati, situati nelle due Calabrie, nella provincia di Basilicata, ne' due Principati, ne' tre Abruzzi e nel Contado di Molise saranno esclusivamente consacrati ad indennizzar le famiglie che hanno sofferto per brigantaggio, ed a ricompensare i bravi che hanno renduto de' servigi allo Stato, sia combattendo contro il nemico, sia perseguitando i briganti.

2. In ricevere il presente decreto gl'Intendenti delle provincie indicate nell'articolo precedente faranno esibire da' direttori de' demani lo stato do tutti i beni degli emigrati, situati nelle dette provincie, e ne faranno formare un progetto di divisione in tante porzioni rappresentanti differenti valori, cioè da mille ducati fino a quattromila; in guisa che un quarto di questi beni sia diviso in porzioni da 1000 a 2000; un quarto in porzioni da 2000 a 3000; ed un quarto da 3000 a 4000 ducati.

3. Sarà formato uno stato a parte delle proprietà che non saranno suscettibili di divisione; ed il di cui valore eccederà quattromila ducati.

4. L'apprezzo de' beni sarà fatto in ragion di venti volte il loro prodotto documentato dagli affitti, o da' conti degli amministratori, o dalle operazioni de' periti.

5. Gli stati di divisione delle porzioni de' beni saranno formati dagli agenti de' demani e presentati all'approvazione dell'Intendente che avrà la facoltà di designare uno o più consiglieri d'intendenza, o altri funzionari, per sollecitare, invigilare e verificare questa operazione.

6. Subitoché questi stati saranno perfezionati ed approvati, l'intendente ne indirizzerà una spedizione al Ministro dell'interno: e il direttor de' demani ne invierà una di sua parte al direttor generale di tale amministrazione, il quale la trasmetterà al Ministro delle finanze.

7. Nel ricevere il presente decreto l'Intendente ed il comandante militare di ciascuna provincia si riuniranno per inviare una lista di dieci individui della guardia civica di ogni grado, che saranno giudicati più degni d'aver parte alle beneficenze del Governo pe' loro servigi e per loro attaccamento.

8. Dopo quarantott'ore essi invieranno questa lista al Ministro della guerra, con delle annotazioni che faranno conoscere i motivi di ciascuna scelta.

9. Avendo le guardie civiche delle due Calabrie sostenuto un servizio più attivo, ed avendo avuto più occasione di dimostrare il loro zelo riguardo alle altre provincie del regno saranno destinati in ciascuna di queste due provincie venti individui in vece di dieci.

10. Prima de' 10 d'agosto il Ministro della guerra ci presenterà tutte queste liste, colla proposizione di concedere a' due quinti di quei che vi sono notati le porzioni di ducati 1000, ad un altro quinto le porzioni di ducati 2000; ed un altro quinto le porzioni di ducati 3000; ed in fine all'ultimo quinto le porzioni di ducati 4000.

11. Nello stesso tempo il Ministro ci presenterà de' rapporti della stessa natura in favore degli ufiziali, bassi ufiziali e soldati delle nostre truppe di terra e di mare che potranno avere meritata questa beneficenza.

12. Tali nostre determinazioni in favore di que' che saranno giudicati degni di premi enunciati di sopra, saranno pubblicate nel dì 15 d'agosto.

13. Quelli tra i nostri sudditi che avranno sofferto delle perdite per effetto del brigantaggio, ne presenteranno prima de' 15 d'agosto prossimo (termine di rigore) lo stato all'Intendente della loro provincia, certificato, così per la natura delle perdite, come per la valuta, dal sindaco e da due più antichi membri del decurionato della loro Comune. In questi certificati saranno anche enunciati i brigantaggi avvenuti, e saranno tutti vistati dal sottintendente.

14. L'Intendente esaminerà gli stati di quelli di cui si è parlato nell'articolo precedente; e se lo giudicherà convenevole, prenderà l'avviso del Consiglio d'intendenza: e senz'altro processo farà le riduzioni che gli sembreranno giuste; e nel termine di 15 giorni al più tardi proporrà la somma che crederà doversi concedere a ciascun petizionario.

15. Tutti questi rapporti saranno indirizzati al nostro Ministro dell'interno prima del 5 di settembre.

16. Il nostro Ministro dell'interno prima de' 20 dello stesso mese ci presenterà lo stato delle petizioni che avrà ricevute, munite però delle formalità prescritte negli articoli precedenti; e ci proporrà le beneficenze proporzionate al danno sofferto in favore di ciascun petizionario, la di cui domanda sarà stata giudicata ben fondata. Egli determinerà per quanto sarà possibile la distribuzione delle porzioni de' beni, in modo che questi sieno vicini al domicilio di coloro a' quali dovranno appartenere.

17. Quelli che riceveranno da Noi tali concessioni, saranno sul momento messi in possesso de' beni da Noi lor conceduti: e Noi ne garantiamo a' medesimi l'intero pacifico godimento, esenti da ogni vincolo o ipoteca nella stessa maniera come se i beni fossero loro stati venduti, secondo i nostri decreti de' 29 di giugno e 3 di luglio del corrente anno.

18. Colla presente disposizione non si fa alcuna deroga a quelle del nostro decreto¹⁵ de' 3 di luglio corrente in favore de' creditori ipotecari degli emigrati. Le medesime restano ferme in tutta la loro estensione sulle proprietà de' detti emigrati nelle provincie enunciate nell'articolo 1. Quindi non potrà provvisoriamente disporsi che metà di tali proprietà: e l'altra dovrà rimanere per pegno a favore de' creditori fino alla totale liquidazione di tutti i debiti de' quali potessero esser gravati tali beni.

19 I nostri Ministri, ciascuno per la parte che gli conviene, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE
Da Parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, fir. PIGNATELLI

Certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato,
PIGNATELLI

*_*_*_*_*_*_*_*

Per Francesco Vergara Caffarelli non c'è scampo: i suoi beni burgensatici sono confiscati, incamerati nel regio demanio, frazionati ed in parte assegnati. Ho avuto la fortuna di imbartermi in una tesi di dottorato¹⁶ dove è trascritto un documento estremamente importante perché vi si parla di una fattoria, ormai già incamerata dal demanio, che viene divisa e assegnata in parte a un ufficiale di marina, il conte Emmanuele Grasset¹⁷. Si tratta della relazione dell'architetto Luigi Gasse¹⁸ a don

¹⁵ - È il decreto n.° 407, che stabilisce una Commissione per riconoscere i titoli e il rango de' crediti ipotecari su i confiscati beni degli emigrati a fine d'indennizzarne i creditori.

¹⁶ - ARCH. MARILENA MALANGONE, *La cultura neoclassica napoletana nel dibattito europeo: la figura e l'opera di Stefano e Luigi Gasse*, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, Dottorato di Ricerca in Storia dell'Architettura e della Città, XXI ciclo, pp. 342-344.

¹⁷ - Il conte D. Emmanuele Grasset era tenente di vascello quando nel 1810 si distinse nel tentativo di Murat di sbarcare in Sicilia. Nel 1811 già capitano di fregata ebbe il comando della fregata a vela Carolina. Il 5 gennaio 1835 fu autorizzato dal comune di Napoli «a occupare parte del suolo pubblico per ridurre ad angolo retto due lati che ora si uniscono in curva di un giardino confinante col largo di S. Teresa a Chiaia e fabbricarvi un edificio che decori e nobiliti il largo medesimo» Quest'ultima notizia è in GENNARO MARULLI, *Ragguagli storici sul regno delle due Sicilie dall'epoca della francese rivolta fino al 1815* vol. III, p. 146. Nel 1848 fu nominato pari del Regno.

¹⁸ - Luigi Gasse (8.8.1778-11.11.1833) e il suo fratello gemello Stefano (8.8.1778-21.02.1840) erano nati a Napoli, di famiglia povera di origine francese che gestiva una locanda a Santa Lucia. A sette anni fu, insieme a Stefano, mandato a Parigi in un collegio diretto da uno zio materno. I due fratelli erano dotati di una particolare intelligenza che li vide primeggiare nello studio delle Lettere al confronto degli altri studenti della scuola. Dopo il Collegio studiarono l'Architettura, stimolati dal contesto culturale di Parigi. Entrambe furono apprendisti presso lo studio di Jean Chalgrin per qualche anno prima di iscriversi all'*Académie d'Architecture* e svolgere un

Carlo Lagni, Principe di Caposele, Amministratore della Registratura e de'Demanj, e la masseria è quella sita a Mazzotta.

*Relazione per la divisione del Fondo prima di pertinenza del Principe di Craco*¹⁹.

12 Ottobre 1810

L'Architetto dell'Amministrazione della Registratura e de' Demanj
A S. E. Il Signor Principe di Caposele²⁰ Amministratore della Registratura e de'
Demanj

Signor Principe

Per adempire a quanto mi viene imposto con Lettera di V. E. in data de' 12 Settembre scorso, relativamente al possesso da darsi al Signor Emmanuele Grasset, di una Porzione della Massaria del Duca di Craco, sita a Mezzotta, in conformità della mia relazione in data de' 28 Maggio scorso, ho l'onore di farle sapere, che mi sono conferito sopra luogo, dove ho trovato il Signor Moschetti²¹ Ricevitore De' Demanj della Provincia di Terra di Lavoro Distretto di Aversa, e colà abbiamo cominciato l'operazione, anche in compagnia del sud.^o Sig.^f Grasset. Nell'atto istesso, che procedevamo a riconoscere tutti i Corpi, il suddetto Ricevitore mi fece presente diverse osservazioni, e mi fece venire in cognizione di certi dati, da' quali, colla guida del solo Istromento di Affitto della Massaria del Signor Duca di Craco, non avrei mai potuto venirne a giorno. Nella Relazione che io rassegnai a V. E. per la divisione del sudetto Fondo rustico, compresi l'intero Territorio col Casamento, Forno, Chianca²², Osteria, e Giardino, nell'affitto de' Ducati Mille Trecento Cinquantuno, fatto dal Signor Gennaro Sarnelli²³ in data de' 13 Giugno 1808, appoggiandomi sopra il citato Istromento

percorso di studi molto rigoroso e basato sulla conoscenza dei maestri d'oltralpe. Nel maggio 1806 ritornarono a Napoli e subito si misero al lavoro grazie alla salita al trono di Giuseppe Bonaparte che avviò un rigoroso programma di rinnovo edilizio della capitale del Regno. Entrambi furono anche architetti della *Cassa di Ammortizzazione* nell'apprezzo dei fabbricati soppressi ai religiosi e altro. I due fratelli erano molto legati e lavorano sempre insieme, fin alla morte di Luigi. Luigi possedeva una maggiore creatività e disposizione al disegno, Stefano più abilità pratica e conoscenza dell'ingegneria civile. A Napoli progettaronò l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e il Palazzo San Giacomo, uno dei palazzi più estesi di Europa (816 stanze e 10 corridoi) con la prima galleria in ferro e vetro d'Italia. Insieme ristrutturaronò Villa Dupont ai Ponti Rossi, Villa Chierchia, Villa Rosebery, Villa Sofia a Posillipo.

¹⁹ - Archivio di Stato di Napoli, Cassa di Ammortizzazione, fsc. 583, f.lo 9609 "Fondi concessi ai Sig.ri Bausan e Grasset appartenenti agli emigrati in Sicilia"

²⁰ - Don Carlo Lagni (de Ligny), di famiglia originaria spagnola, trasferita nel regno di Napoli nella metà del secolo XVI; aveva sposato Ippolita Rota, dalla quale ottenne il feudo di Caposele e il titolo di Principe, che era appartenuto a Inigo Rota, padre della moglie.

²¹ - Francesco Moschetti

²² - Chianca nome antico per macelleria. Proverbio napoletano: « A carne se venne â chianca. *Ad litteram*: La carne viene venduta in macelleria. *Id est*: per acquistare qualcosa bisogna rivolgersi al suo commerciante». « 'A chianca è 'na puteca addo se venne carne 'e vetiello, puorco, pollo e altre specie d'animale. A Napule dint' 'e chianche cchiù tradizionale se vénneno pure specialità comme 'O pere e 'o musso, 'a carnacotta, a zuppa 'e suffritto, sasicce a punta 'e curtiello, cervellatine, fecatielle 'e maiale c' 'a rezza, 'nzogna, e varie specie 'e cicule. Chi fatica dint' 'a 'na chianca se chamma chianchiere [da internet].

²³ - L'avvocato Don Gennaro Sarnelli di Napoli investiva i suoi capitali in imprese del genere; si veda quanto scrive su di lui LUIGI RUSSO, *Rassegna Storica dei Comuni*, anno XXXI, n. 128-129, gen.-apr. 2005, p. 137: «Nel novembre 1790 il Forgione sciolse un'altra società, costituita nel novembre del 1782, con l'avvocato don Gennaro Sarnelli di Napoli, il solito Francesco Domenici e don Francesco Laudando. Essi avevano affittato i terreni del feudo di Marane dal fu barone Annibale Vulcano nel periodo dal settembre 1784 al settembre 1789.[...] Fra i mutui contratti dal Forgione negli anni precedenti presso notai di Caserta, Napoli e altri luoghi vi erano: 1000 ducati al capitano don Francesco Domenici presso il notaio Antonio Spezzacatena di Napoli il 18

originale, che mi fu esibito, e nel quale vi è spiegato, che l'intero Casamento, con li comodi rurali, il Casino con tutte le sue dipendenze, vanno inclusi nell'affitto sudetto. Ma trovatomi sopra luogo col Sudetto Signor Ricevitore, mi fece costui sentire, che malgrado il patto apposto nel Contratto di affitto, né la Taverna colla Chianca, e 'l Forno, né il piccolo spazio di terra circondato da siepi, ed allegato al Casino, andavano compresi ne' corpi affittati al Signor Sarnelli. Questo divario provenuto dall'ambiguità dell'espressione dell'Istromento di affitto, deve apportare qualche cambiamento alla divisione, fatta per il Signor Grasset, e come ridonda tutto a beneficio de' Reali Demanj, mi fò un dovere di farlo presente a V. E.

I Corpi affittati al Signor Sarnelli sono soltanto i seguenti. I trè pezzi di Territorio da me misurati, e trovati dell'estensione di passi quadri 42408: Il primo di moggia dieci otto, quarta nove, nona sei, e quinta trè, senza comprenderci moggia due, quarta sei, nona otto, e quinta trè inclusi nel mio primo rapporto, e che secondo si è verificato, sono affittati separatamente per Ducati Ottanta. Il secondo pezzo di moggia vent'otto, nona cinque, e quinta trè. Il terzo di moggia cinque, nona trè, e quinta una. Il tutto²⁴ viene affittato per Ducati Milletrecento Cinquantuno, secondo si rileva dall'Istromento di fitto sopraccitato, stipulato dal Notar Donato Maria Ranieri Tanzi di Napoli, che mi è stato esibito, compresi soltanto il Palazzo nobile colle sue dipendenze, Stalla, Rimessa, Granile, Aja, Cantina coi suoi fusti, Grotta, Tinacci, Camere per il Fattore, Basso per il Guardiano, Pozzo, Cisterna, Cappella & c.^a, e non già la Taverna, il Forno, ed il Giardino. Risulta da queste notizie, delle quali il solo Sig.^r Ricevitore di Aversa poteva mettermi a giorno, e non già l'Istromento di affitto citato, che nella porzione, che si doveva concedere al Signor Grasset, vi è una esuberanza di Ducati Cento Ventidue, cioè Ducati Quarantadue per l'affitto della Taverna, e Ducati Ottanta per l'affitto di moggia due, quarta sei, nona otto, e quinta trè di Giardino affittati separatamente. Da ciò che sopra ho avuto l'onore di esporre a V. E. risulta, che senza cambiar niente alle disposizioni generali prese per lo compenso del Signor Grasset, conviene darli di meno la rendita sudetta di Ducati Cento Ventidue, e formare la sua porzione nella maniera che segue.

Moggia quattordici, quarta sette, nona trè, e quinta quattro, e mezza, che a ragione di Ducati Venticinque, e grana 64 il Moggio danno la rendita di Ducati Trecento Settat'otto: Dico 378.

Moggia due, quarta sei, nona otto, e quinta trè di Territorio circondato di Siepi affittate per Duc.^{ti} Ottanta: 80.

La Taverna colle sue dipendenze affittata per Ducati Quarantadue, e data insieme con tutti li comodi indicati nella mia Relazione: Dico 42.

Totale Ducati Cinquecento: 500.

A questa estensione di territorio sudetto conviene aggiungerci i Passi Ottocento Cinquantadue accordati franchi al Sig.^r Grasset da S. M. con decreto in data de.' 23 Agosto, senza esiggere alcun pagamento; Sicché tutta l'esecuzione di cui ora si deve dare il possesso al sudetto Signor Grasset, si riduce a Passi 14120, o sia Moggia quindici, quarta sei, e nona otto, con la Taverna, ed i comodi rurali da me accennati nella prima mia Relaz.n^e; L'annessa Pianta dimostrerà più chiaramente a V. E. tutto ciò che ho avuto l'onore di esporre. Gradite, Signor Principe, l'attestato del mio sincero rispetto.


Luigi Gasse

La relazione è accompagnata da un grafico che ha la seguente dicitura: «*Pianta dimostrativa del casamento prima di pertinenza del Principe di Craco*». L'edificio rappresentato nel grafico è costituito da un piano terra e da un primo piano. La pianta del piano terra ha sull'estrema sinistra, segnato in rosso, un locale con scritto *Entrata della Massaria*, e sempre sul lato sinistro a mezza altezza un altro locale con la dicitura: *Grotta*, e nell'angolo sinistro in alto si legge *Aja*. Sotto il lato inferiore vi è l'indicazione *Strada regia*. Nella parte centrale, sulla sinistra è indicato con la lettera A il *Cortile Nobile*. All'esterno degli altri tre lati c'è la scritta *Masseria*. L'ampia area centrale a destra è il *Cortile della Taverna*, separato dal cortile nobile da un locale indicato come *Cellajo*. Al primo piano, al quale

gennaio 1793, con l'interesse del 5%; 1400 ducati dall'avvocato don Gennaro Sarnelli di Napoli.» A p. 129 c'è una notizia sul Forgione: «Mattiangelo Forgione fu uno dei primi borghesi casertani a raggiungere alte cariche nell'Amministrazione Reale di Caserta, entrando, in sostituzione del padre Antonio, prima come commissario, poi divenendo tesoriere per circa 40 anni, ricoprendo anche le cariche di amministratore delle Reali Delizie di S. Leucio, di ministro della Giunta di Economia dello Stato di Caserta e di presidente onorario della Regia Camera della Sommaria».

²⁴ - In tutto 52 moggia 6 none e 2 quinte. Un moggio, la cui area equivale a quella di un quadrato che ha i lati di 30 passi di palmi 8, corrisponde a 3364,86 m², e si divide in 10 quarte, in 90 none

si accede da diverse scale, si trovano vari locali sopra il cellajo, mentre una *Loggia* estesa copre la parte fronteggiante la Strada regia. La masseria è sita, come si è visto, in località Mezzotta. Chissà se esiste ancora!



Pianta dimostrativa del casamento prima di pertinenza del Principe [sic!] di Craco
© Archivio di Stato di Napoli, segn.: Cassa di Ammortizzazione, Fsc. 583, f.lo 9609 "fondi concessi"
Autorizzazione all'inserimento in internet del 6 marzo 2012 prot. 1541/28.3407 (lavoro n. 33385)

Gli affitti della masseria e delle case di Mezzotta erano stati descritti nello *Stato delle Rendite e pesi* in questa maniera:

Affitti di Nisparie

Nisparie a Monte di Spina	
Terraro Conte, e Compagnia	120
Nap. a Mezzotta:	
Carm. e Datti Verde an:	312. 2. 10.
Antonio Verde an:	150
Pro. e Datti Verde an:	128
Carmine Verde an:	54
	<u>691. 2. 10</u>

Affitti di Cape

Cape a Mezzotta	
Antonio Russo e l'affitto del Domo, Macello, e Maccaroneria an:	90
Fran. Mauriello e l'affitto della Sa verno an:	60
Paolo Silvestro an:	9. 2. 10
Mattia Verde an:	10
	<u>169. 2. 10.</u>

Carmine, Antonio e Mattia Verde sono molto probabilmente discendenti di Caprio Verde e di Giuseppe Verdi che sono così ricordati nel *Reportorio di tutti li beni ... remasti nell'eredità q.m Sig. Presidente Carlo Vergara*:

La massaria di moggia quattordici in circa con taverna, forno, e chianca²⁵, che fu del quondam Caprio Verde sita nelle pertinenze d'Aversa dove si dice il ponte di Friano.

moggia dieci di territorio contigui alla masseria, che fu di Caprio Verde, comprate da Giuseppe Verde, ed altri per Istromento per mano di notar Francesco Mignone, Giovan Battista della Puca della Terra di S. Antimo, e notar Cesare Castaldo.

La prima massaria aveva un regime particolare nell'ambito dei beni burgensatici perché era stata donata fin dal 1667 al figlio primogenito Filippo, da Carlo Vergara, imponendo l'obbligo della trasmissione successoria in via fedecommissaria:

una Massaria con casa, taverna, e forno sita nelle pertinenze della città di Aversa, et propie nel Ponte di

²⁵ - Da internet: « 'A chianca è 'na puteca addo se venne carne 'e vetiello, puorco, pollo e altre specie d'animale. A Napule dint' 'e chianche cchiù tradizionale se vénneno pure specialità comme 'O pere e 'o musso, 'a carnacotta, a zuppa 'e suffritto, sasicce a punta 'e curtiello, cervelatine, fecatielle 'e maiale c' 'a rezza, 'nzogna, e varie specie 'e cicule. Chi fatica dint' 'a 'na chianca se chamma chianchiere.

Friano²⁶ da esso Signor Carlo comprata dal Magnifico Caprio herede colli pesi contenuti nell'Istromento rogato per mano mia a trenta di Settembre prossimo passato, quali beni ha deliberato detto Signor Carlo donarli donationis titulo irrevocabiliter inter vivos al detto Filippo Vergara suo figlio primogenito, sotto peso però di perpetuo, et assoluto fideicommisso in li primigeniti

La taverna, il forno e il macello e, più recentemente, la maccheroneria e la mozzarelleria erano stati oggetto di disputa secolare con la Città di Aversa per una questione di esenzione dalle gabelle, e questa lite è stata presa in esame nella biografia di Filippo Vergara Caffarelli ed è illustrata dal documento del 1778 che alla biografia fa seguito.

Per concludere, sono fiducioso che sarà possibile trovare altri documenti simili a questo e così di poter ricostruire almeno in parte il processo di sequestro e di vendita dei beni. Più difficile forse sarà vederci chiaro sul processo opposto, quello della restituzione che, a regola del decreto²⁷ n.° 65 del 14 agosto 1815, avrebbe permesso a Francesco Vergara Caffarelli di riavere il patrimonio perduto.

La bottiglia incendiaria

Un episodio, sul quale non è stata fatta ancora piena luce, è quello della *bottiglia incendiaria* che ha visto protagonista Francesco Vergara Caffarelli

Così fu descritto ufficialmente²⁸:

Sessione quinta, 12 agosto 1812. L'ill.mo Braccio Demaniale fa sapere all'ill.mo Braccio Militare, come sendo riuniti i Parlamentari formanti la Camera, ossia Braccio Demaniale s'intese, sotto le finestre della medesima che danno nel vicolo che guarda levante, un fracassoso colpo più di archibugiata, ed in seguito si vide la Camera interamente annebbiata di fumo di polvere; al che avendo subito spedito il Capitano delle Ambasciate dell'Ecc.mo Senato, don Casimiro Lo Giudice, è ritornato con portare metà di un fiasco di vetro, o sia bottiglia involtata con canape e cordino e con dentro alcuni avanzi di metraglia, ossia chiodetti, ed insieme altri chiodi e pezzi di vetro nell'intorno, trovati e prodotti dalla crepatura della bottiglia, nella quale si vedono gli avanzi della polvere.

Ecco come ne parla il conte Marulli nei suoi ricordi²⁹:

²⁶ - ALESSANDRO DI MEO, *Annali Critico-Diplomatici del Regno di Napoli della Mezzana Età*, vol 12, Napoli 1819, p. 353: «Il ponte a Friano, colla Taverna nella Via Regia, un m[iglio] ed alquanto più, fuor di Aversa, alla volta di Napoli. Dentro, vic. la via di S. Antimo, vedesi, dicono, l'ant. Chiesa.

²⁷ - (N.°65) *DECRETO contenente la revocazione delle donazioni di beni dello Stato e degli emigrati fatte nel tempo della occupazione militare, e le disposizioni relative alle vendite de' medesimi fatte nello stesso tempo*. Napoli 14 agosto 1815.

²⁸ - *Atto parlamentario stipulato li 7 novembre 1812 dal Protonotaro del Regno di Sicilia* [Discorso proemiale di Salvatore Romano], Palermo 1912, pp. XXVI-XXVII.

²⁹ - CONTE GENNARO MARULLI, *Ragguagli storici sul regno delle Due Sicilie*, vol. III, Napoli 1846, p. 301

I detti fermenti niente andando a genio a Lord Bentinck ed a tutti i suoi satelliti, occasionarono un nuovo evento, altrettanto terribile nei suoi principi, quanto poteva essere funesto nei suoi risultati. In un giorno di riunione di Parlamento, nel luogo delle sue sedute, si vide scoppiare una specie di macchina incendiaria la cui esplosione non cagionò alcun danno positivo. Il parlamento non si dissunì; accorse la forza per iscoprire l'autore dell'attentato; ciascun partito accusò l'altro; ma dopo qualche tempo trascorso in inutili cure, si concepì, con qualche dato, essere l'autore del delitto forse colui che aveva per oggetto di attribuire, altrui la colpa e l'infamia; gl'inglesi o palesamente, o con mezz'indiretti, tentarono di far cadere su gli uni, o su gli altri il sospetto dell'attentato; ma il pubblico ripeteva non essere nuovo per la nazione inglese un tentativo di tal natura contro un Parlamento intero,

Anche a uno scrittore famoso, Alessandro Dumas, non sfuggì l'avvenimento e lo descrisse nei suoi articoli sull'*Indipendente*, poi raccolti in volumi³⁰. Il suo testo è così simile allo scritto del Marulli, che fa pensare quasi a un copia-incolla.

In questo frattempo un accidente occorre a Palermo, la cagione del quale rimase sconosciuta; accidente terribile nelle sue intenzioni, e che poteva esser funesto nelle sue conseguenze. Un giorno di riunione del Parlamento nel solito luogo delle sue sedute, scoppiò, tutt'ad un tratto, una specie di machina infernale del genere di quella della Strada S. Nicaise a Parigi, e di quella della Riviera di Chiaja a Napoli. La sua esplosione non fece nessun danno; ed il Parlamento non sciolse neppure la seduta. L'autore dell'attentato rimase sconosciuto; ciò che permise a tutti i partiti d'accusarsi un l'altro; ma quasi tutte le opinioni, tanto era grande l'odio contro gl'Inglesi, si riunirono per accusarneli. Si diceva, ad alta voce, che non era il primo tentativo di questo genere che era stato fatto da loro e che quelli stessi, che avevano tentato di far ciò, nel 1605, sotto Giacomo I.^o, contro un Parlamento nazionale, potevano bene farlo sotto Giorgio III contro un Parlamento straniero.

Un altro memorialista fa anche il nome dell'autore dell'attentato³¹:

³⁰ - ALESSANDRO DUMAS, *I Borboni di Napoli*, vol. VIII, Napoli 1863, pp. 115-116. [Da internet] «*L'Indipendente* fu fondato dallo scrittore Alexandre Dumas padre l'11 ottobre 1860, con il patrocinio del ministro dell'Interno Liborio Romano. Il giornale sostenne la causa di Giuseppe Garibaldi nel Sud. Fu Garibaldi stesso a suggerire a Dumas il nome della testata. Il giornale uscì inizialmente a Palermo, poi quando Garibaldi conquistò Napoli, si trasferì nella città partenopea. Nel 1863 pubblicò i discorsi che Giuseppe Garibaldi tenne in Inghilterra. Era scritto in parte in italiano e in parte in francese. *L'Indipendente* pubblicò le traduzioni italiane di alcuni romanzi e racconti di Dumas, e anche una sua guida di Napoli, *Napoli e i suoi contorni*, uscita nel 1863. Dopo la partenza nel 1864 di Dumas da Napoli, *L'Indipendente* continuò ad uscire fino al 1876.»

Nondimanco, recato a termine il lavoro, fu convocato il parlamento, che adunossi il 18 giugno, e a 20 luglio stabilì i dodici articoli fondamentali del novello statuto (3), che riempiva il popolo di esultanza; senza comprendersi, che quel libero reggimento era deturpato dall'ingerenza forestiera: — e se n'ebbe tosto la sanzione del vicario (4), per parte del re. Però siccome la regina era indispettita del parlamento, così a lei fu attribuito il tentativo della bottiglia di vetro carica di polvere da scoppio, e di mitraglia, ch'era succeduto nella parte della strada che corrispondea sotto le finestre del braccio demaniale, e che si disse lanciata da un duca di Craco. Per cui il re (5) ordinò al tribunale della gran corte criminale di promettere una taglia di once quattrocento, a chi ne avesse messo in chiaro il delinquente (6). —Ciò che non ebbe effetto, dapoichè il parlamento stesso (7) implorò pel duca di Craco la grazia, ed il re prontamente accordolla (8).

Qualche informazione in più ce la dà uno scritto autobiografico, purtroppo rimasto incompiuto, del figlio Girolamo (1805-1870). Estraggo le righe che interessano il padre, rimandando la sua riproduzione completa a quando tratterò l'autore che nel nostro albero genealogico ha il numero 52.

Francesco Vergara con la moglie seguì la corte in Sicilia ove ebbe in impiego la Direzione dei Lotti. Nel 1812 per interrompere una decisione del Parlamento con la quale il Governo inglese dominante in Sicilia pretendeva la extra regnazione [sic!] dall'Isola della Regina, il Duca di Craco immaginò una bottiglia incendiaria con la esplosione della quale senza recar danno a persona alcuna riuscì a spaventare la riunione parlamentare e tanto fu lo scompiglio che si sciolse senza nulla deciderne.

Come ben si comprende le Autorità della Gran Bretagna deluse nel loro disegno portarono tutto il rigore della loro vendetta contro l'autore dell'immaginata bottiglia, il quale dopo tre mesi di essere stato ramingo per i diversi punti dell'isola si presentò alle Autorità per essere giudicato.

In effetti fu assicurato nella quinta casa sita, come ognuno sa, vicino l'arsenale di Palermo, sotto la sorveglianza di vigile guardia non permettendoglisi alcun domestico per servizio, solo al figlio Girolamo di circa sette anni fu permesso di assodarsi al Padre per assisterlo, che lo seguì poscia nella Vicaria e quindi [...] di prigionia il ragazzo nulla omise, per quanto le forze dell'età glielo permettessero di ben assistere coadiuvare ed alleviare le sofferenze del suo affettuoso Padre; l'ottima e impareggiabile moglie poi non ostante incinta³² nulla trascurò né risparmiò fatiche e cure per vincere la causa nella quale era impegnato il potente partito Inglese, uscita di conti[nuo] (?) e ben spesso accompagnata dal figlio Girolamo saliva le scale tutte di Consiglieri e Ministri, sicché all'incomparabile sua attitudine, all'istesso suo nobil parentado ed ad essere sorella del Ministro Principe d'Acì furon da tanto che il marito superò la causa capitale, rimanendo in reclusione fino al 1815.

La grazia «venne accordata per dispaccio de' 22 novembre 1814, senza dichiararlo innocente come non sarebbe mancato di fare se si fosse potuto³³».

³¹ - VINCENZO MORTILLARO, MARCHESE DI VILLARENA, *Leggende storiche siciliane dal XIII al XIX secolo*, Palermo 1862, p. 186. Note: (3) Parlamenti generali del regno di Sicilia; (4) A 9 febbraio 1813; (5) Con dispaccio del 17 agosto 1812; (6) Periodico di Sicilia n. 20, lunedì 24 agosto 1812; (7) Nella seduta del 24 novembre 1814; (8) vedi Il Parlamentario costituzionale, 14 novembre 1814, n.v.

³² - Filippo nacque il 5 novembre 1814.

³³ MICHELE AMARI, *Studi su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, a cura di Amelia Crisantino, Palermo 2010, p. 283.

Un autore moderno, Harold Acton³⁴, ripete più o meno le stesse cose, ma aggiunge qualche imprecisione. Infatti, il Duca di Craco non lasciò l'isola, come scrive; gli fu perdonata la pena capitale ma rimase carcerato per tre anni. Carcerato, ma non in isolamento, se la moglie diede alla luce un figlio, Filippo, il 5 novembre 1814!

Ecco quello che scrive Sir Harold Mario Mitchell Acton, che si vantava di discendere di quel commodoro, Sir John Acton che fu primo ministro di Napoli sotto Ferdinando IV, ma che in realtà era figlio di Joseph Acton, fratello del Commodoro.

Il 10 agosto il Re autorizzò il Principe Vicario a sanzionare « tutti gli articoli che si conformavano alla Costituzione Britannica ». Il 12 una « macchina infernale » scoppiò sotto le finestre della Camera dei Deputati, provocando del panico ma nessun danno. Uno dei cagnotti della Regina, il Duca di Craco, venne denunciato da un complice che lo accusò di aver favorito il complotto. Appena arrestato, Craco, nella sua confessione, coinvolse la Regina, così che essa fuggì da Santa Croce e si rifugiò dal Re a Ficuzza. Craco venne perdonato, ma essendo napoletano gli fu ordinato di lasciare l'isola. Come aveva detto il Principe Vicario, sua madre forniva ella stessa le armi ai propri nemici.

Angela Valente³⁵ è più cortese, perché lo definisce *intimo della Regina*:

Frattanto, un fatto clamoroso avveniva nel parlamento, il lancio di una bottiglia piena di polvere; e ne veniva data colpa ad un intimo della Regina, il napoletano duca di Craco, che proprio quel giorno si era recato da lei a chiederle di tenere a battesimo un suo figliuolo³; e questo peggiorava le condizioni di Maria Carolina e di quel suo *entourage* di napoletani, invisibili ai baroni di Sicilia, che il Bentinck imponeva tassativa-

Nella nota si legge:

onestamente vuole dipingere ».

³ v. il « Giornale d'affari » del Re. Nel « Journal » di Maria Carolina il Duca appare tra i frequentatori più fedeli della Sovrana. Ma il Duca godeva gran disistima negli ambienti borbonici, se è tra i designati in una Nota del 1813 di « individui perniciosi allo Stato », in cit. Fascio 1668.

² Lettera in cifra alla Regina, da Londra, 14 ottobre 1812, in cit. Fascio 397.

Per capire gli avvenimenti e i giudizi, anche molto severi, su Francesco Vergara Caffarelli e sulla sua impresa, occorrerebbe aver presente la storia di quegli anni. Amelia Crisantino³⁶ ha riassunto molto efficacemente gli eventi, e qui le lascio la parola:

Quello che accade in Sicilia deriva dal rapido succedersi degli eventi esterni: nel febbraio del 1806 sbarcano a Messina i primi 7.500 soldati della British Army e a Palermo arrivano la regina Maria Carolina e la Corte, vale a dire una folla di personaggi ben presto in attrito coi siciliani. L'isola rischia di essere invasa dai francesi, è in condizioni da non potere opporre alcuna resistenza: diroccate le fortezze, l'esercito quasi inesistente, vuoto l'erario.

³⁴ - HAROLD ACTON, *I Borboni di Napoli (1734-1825)*, Firenze 1999, p. 669. Ed. originale *The Bourbons of Naples (1734-1825)*, London 1956, pp. 731. La frase «one of the Queen toadies, the Duke of Craco,» è a p. 597. Il termine *Toady*, tradotto come cagnotto, significa «one who flatters in the hope of gaining favors» e anche «a sycophant who flatters others to gain personal advantage». Sinonimi di *cagnotto* sono: «seguace, discepolo, adepto, proselito, scolaro, accolito, aderente, affiliato, fautore, favoreggiatore, bravo, catecumeno, corifeo, gregario, partigiano, sgherro, satellite, birro, schierano, bravo.»

³⁵ - ANGELA VALENTE, *Giocchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino 1976, p. 271.

³⁶ - AMELIA CRISANTINO, *Sicilia: la politica inglese in età napoleonica I Borbone e Lord Bentick*.

[...] Gli inglesi cominciano subito a comportarsi da padroni, la regina diventa insofferente. Maria Carolina è detestata da molti, circondata da una pessima fama che la porta a essere un perfetto capro espiatorio per ogni congiura, per ogni slealtà. Ha cinquant'anni e ha avuto 17 figli, una elegante rovina la definisce qualche impietoso osservatore. È pure oppiomanes, poco equilibrata di suo, ispiratrice di logge massoniche prima di cominciare a perseguirle. Sorella della ghigliottinata Maria Antonietta, la regina è precipitata in un crescendo di rovinose iniziative per paura della rivoluzione: ponendo fine alla politica di riforme, forse creando i suoi oppositori a furia di persecuzioni, patiboli e spie. La regina ha una personalità ingombrante che mal si adatta al ruolo di protetta – quasi prigioniera che le circostanze le cuciono addosso, lei teme che gli inglesi abbiano deciso di impadronirsi della Sicilia e vorrebbe soprattutto recuperare Napoli. E subito cominciano i guai. Tanto più che gli inglesi pagano un generoso sussidio alla Corte in esilio, e si impegnano a mantenere nell'isola un esercito di 10 mila uomini. Bisogna ubbidire ed essere grati, non c'è altra strada, ma le occasioni di scontro col potente alleato sono continue.

[...] Trame e congiure s'infittiscono, gli inglesi diventano molto sospettosi. E la regina è al centro di tutti i complotti, circondata di spie con la tentazione del doppio giuoco, è la mandante attorno a cui si fa il vuoto mentre gli esecutori vengono giustiziati. Le ansie sono continue. Una spedizione anglo-siciliana per riconquistare Napoli non raggiunge lo scopo, in compenso il nuovo re di Napoli Gioacchino Murat prepara l'invasione della Sicilia.

[...] I più preoccupati sono però i baroni siciliani, e il motivo ce lo spiega il più "inglese" dei memorialisti dell'epoca, Francesco Paternò Castello marchese di Raddusa. Il quale scrisse che i baroni temevano gli eccessi della plebe ma anche quelli del continente: cioè le riforme che stavano trasformando il regno di Murat, a partire dall'abolizione del feudalesimo. Quanto agli inglesi, bisognava cambiare politica e adeguarsi ai tempi che erano anch'essi mutati. Nell'analisi del generale Stuart l'Inghilterra aveva due sole alternative: prendere la Sicilia per sé o abbandonarla del tutto. Decise di restare, almeno per il momento. Il 23 luglio 1811 arrivò a Palermo lord William Bentinck. A Palermo l'arrivo di lord Bentinck era molto atteso, la sua presenza bastava a spostare l'equilibrio delle forze in campo e mettere alle corde l'esiguo partito della Corte.

[...] Per mantenere la Corte, l'esercito e pure fare la guerra servivano soldi, molti soldi. Le casse dello Stato erano esauste, i baroni controllavano il parlamento e si mostravano generosi solo se non erano loro a pagare, attenti a riconquistare gli antichi spazi intaccati da qualche decennio di riforme.

[...] Voci autorevoli sostenevano che bisognava anettere la Sicilia all'impero britannico, soprattutto allontanare la regina. La missione di Bentinck a Palermo è già un risultato per il partito baronale guidato dal principe di Belmonte: costretta a scegliere fra una monarchia poco amata e i nobili che si dipingono come la "Nazione".

[...] Quindi la missione di lord Bentinck è tutta a favore degli oppositori della Corte. Ma quali sono i torti perpetrati dalla monarchia? L'ultimo atto di una guerra locale dai toni sempre più accesi si era consumato nel Parlamento del 1810. I baroni avevano respinto il piano antideficit del ministro Medici opponendovi un progetto dell'abate Balsamo, che fra le altre cose prevedeva l'abolizione degli usi civici: cioè del secolare diritto di liberamente usufruire dei beni demaniali. Ancora una volta erano danneggiati i più poveri e nel suo diario Medici si proponeva di vincere i baroni con le loro armi: "si son vantati di aver salvato la patria: far vedere che l'han perduta... che i poveri coltivatori sono obbligati a levarsi il pane di bocca per far immune il baronaggio da ogni tributo". I baroni adoperavano parole d'ordine sperimentate, che suscitavano un'adesione emotiva. Parlavano di nazione, indipendenza e libertà, mai chiarendo il significato di nomi così suggestivi. Ma per Paolo Balsamo, l'ideologo del gruppo che fa capo al principe di Belmonte, chi non è nobile o ricco è un birbante o un ingrato. In una lettera a Bentinck, Balsamo scrive sull'arretratezza della Sicilia concludendo che "dare al siciliano una troppo ampia libertà è come mettere una pistola o uno stiletto nelle mani di un bambino o un pazzo". I baroni si presentano agli inglesi come gli unici rappresentanti della nazione, ne catturano la simpatia e si rafforzano nella certezza che il potente alleato li appoggia. Si atteggiavano a ribelli, ma la loro idea di libertà e nazione non ha niente in comune con l'avanzata della classe borghese che altrove si riconosce in quelle stesse parole. I nobili siciliani vogliono solo utilizzare il momento propizio per fermare il proprio declino, non si sognano di suscitare rivoluzioni popolari ma sono bravi ad agitarne lo spauracchio e molto abili nel presentare le loro ragioni come se fossero quelle di tutto il popolo.

[...] Il 7 dicembre 1811 Bentinck fu di nuovo in Sicilia. Arrivò con l'aria di un proconsole pronto a dettare le sue condizioni, a dispensare punizioni. Tanto più che nel frattempo era stata scoperta l'ennesima congiura, e stavolta lui giurava di avere fra le mani le prove del coinvolgimento della regina. Una volta a Palermo Bentinck dettò subito le sue condizioni. Voleva la libertà per i baroni esiliati, l'allontanamento di molti rifugiati napoletani e la formazione di un governo da cui stesse lontana la regina. Per sé riservò il comando delle forze militari del regno e il 31 gennaio 1812 annotò nel diario il suo progetto per la Sicilia: "Parlamento, Costituzione, un esercito nazionale per proteggerla". E poiché la regina cercava di prendere tempo, in un paio di mosse spiegò chi comandava: dispose che una divisione di 14 mila soldati lasciasse Messina per stanziarsi a Palermo, minacciò di marciare sulla capitale. Soprattutto, sospese il sussidio mensile alla corte. La regina –per Napoleone "l'unico uomo alla corte di Palermo", per gli inglesi la causa di tutti i mali – provò a resistere: arringava le guardie, chiamava i consoli delle arti e i baroni perché l'aiutassero, voleva incitare il popolo a nuovi Vespri in difesa del suo re. Poi sembrò arrendersi. Carolina e il lord inglese erano due ostinati che conducevano una guerra di logoramento e la regina partiva male, Bentinck l'accusava minacciando di esibire alcune sue lettere che provavano i contatti coi francesi. Ma quelle carte il re non volle nemmeno guardarle, indignato dalla mancanza di rispetto dell'inglese si ritirò nel palazzo alla Ficuzza mentre la regina si rifugiava vicino Monreale. A rappresentare la monarchia rimaneva l'eternamente indeciso principe Francesco, la confusione era al colmo.

[...] Finalmente la Costituzione sembrò pronta. Bentinck aveva chiesto a Belmonte e Castelnuovo di prepararla, loro avevano incaricato l'abate Balsamo esortandolo – racconta lo stesso Balsamo – a lavorare sul modello della costituzione d'Inghilterra e "praticare le minori possibili innovazioni nell'attuale forma di governo". Ogni articolo era stato "approvato e qualche volta emendato" da Bentinck, il Parlamento fu convocato in seduta straordinaria per il 18 giugno. La città accolse la notizia con gioia, Palermo era frizzante di feste e i soldi inglesi circolavano abbondanti, nemmeno la minaccia di una carestia impensieriva più di tanto. Nel porto sventolavano bandiere inglesi, russe, portoghesi e spagnole: sembrava di vivere "una di quelle fulgide aurore che si di rado sorridono a' popoli" scriverà Isidoro La Lumia quando gli anni inglesi erano già un ricordo. C'era molta distanza tra la febbrile attività festaiola della capitale e la tensione che poteva registrarsi nel Parlamento, dove non era sicuro che la Costituzione fosse approvata. Correnti, alleanze trasversali e voltagabbana c'erano anche allora, i baroni della provincia formarono un'associazione segreta contro i nobili della capitale per impedire la riforma costituzionale, il partito del governo e quello del re lottavano per controllare i voti. Poi le "basi" della costituzione, da sviluppare in leggi speciali, vennero approvate nel corso di una seduta notturna: il feudalesimo risultava abolito, questa era la grande notizia. A guardar bene si scopriva che la nobiltà era diventata più moderna, sostituiva la libera proprietà al feudo vincolato, ma nel frattempo era facile abbandonarsi alla retorica: la Costituzione "sembrava esser destinata a fondare per sempre la libertà e la gloria della Sicilia moderna" scrisse Giovanni Aceto, che era fra i protagonisti dell'evento.

[...] Bentinck crede che ogni problema derivi da Maria Carolina, pretende che "volontariamente" lei diventi un'esiliata, esige non vaghe promesse ma una data precisa. Ferdinando prova a reagire, tenta di ripigliare il potere: sfuggendo la vigilanza inglese il 9 marzo si presenta a Palermo, va a pregare al Duomo e a caccia alla Favorita, dichiara "son tornato" e ostenta una tranquilla sicurezza che fa infuriare Bentinck. Il re comunica che l'indomani ha deciso di recarsi alla chiesa di S. Francesco e Bentinck gli fa sapere che per prevenire un possibile tumulto l'avrebbe accompagnato, ma in mezzo alle baionette.


[...] L'assedio a Ferdinando continua sino al 17 marzo, infine il re si arrende. Offre al lord inglese quello che più desidera, la partenza della regina. Poi nuovamente delega i poteri al figlio e si ritira alla Ficuzza, dove nessuno può essere ammesso senza il permesso di Bentinck. Maria Carolina va a Castelvetrano, deve partire per Vienna e Bentinck invia un reparto di artiglieria per ricordarglielo. La regina lascia la Sicilia il 14 giugno del 1813, "ramingò a lungo per sfuggire i legni francesi" scrive Capograssi per un viaggio che dura 8 mesi. Poco amata da tutti, Carolina morirà il 7 settembre 1814 a Vienna e per non turbare i festeggiamenti del Congresso venne vietato ogni lutto.

È in questo clima che deve essere interpretato l'attentato della bottiglia esplosiva, con il quale il Duca di Craco ottenne la sospensione della discussione dell'allontanamento della Regina, e vanno letti sotto questa luce anche gli scritti sommamente ostili e ingiuriosi che gli rivolsero i fautori degli inglesi e comunque gli avversari della Regina e del governo borbonico.

Chi da il via ai giudizi sommari e pungenti è il Marchese di Raddusa, Francesco Paternò Castello, il più "inglese" dei memorialisti dell'epoca, come lo ha definito Amelia Crisantino. Sono poche righe micidiali, scritte in uno stile sgradevole e involuto³⁷. Altri di quel tempo scrissero come lui, e se ne riconosce chiaramente a chi si rifanno perché come lui indicano erroneamente con *duca Craca* il titolo nobiliare di Francesco Vergara.

In tale movimento nazionale Maria Carolina regolata dai pochi emigrati ancor rimasti in Sicilia, seppe profittare delle circostanze, onde fomentare la discordia e crearsi un partito, ovvero alimentando i partiti. Un avvenimento poco prima accaduto, l'odio de' siciliani contr'essa e lo spirito di vendetta in lei avea accresciuti. Un certo duca Craca napoletano, che conservato avea la direzione della lotteria, uomo pieno di vizi e di debiti per trovare un mezzo di soddisfarli colla liberalità della regina, una macchina infernale avea imaginato, la di cui esplosione sotto la camera del demanio avvenendo, la morte de' deputati col crollare delle fabbriche avesse prodotta; ma egli non fu scellerato abbastanza per eseguire ciò, che avea promesso o di possibilità mancò, e si era contentato di strappar denaro sotto tale pretesto alla credula M. Carolina, e la macchina infernale avea limitato ad un grande vaso di materie combustibili ripieno e di frantumi di ferro; il quale in una finestra del locale in cui erano adunati i membri del demanio colla sua esplosione eseguita esteriormente non potè, che il solo terrore momentaneo produrre; ed il vilissimo duca appena denunziato il giorno appresso da un subalterno della stessa lotteria da lui eccitato a prender parte nel suo delitto, francamente il misfatto e la complicità confessava. Questo avvenimento prodotto avea l'invito alla regina di allontanarsi dal sobborgo di mezzo Morreale, ed insieme al re la ficuzza erasi portata ad abitare. Da quella non ostante remota residenza, mossa da maggiori stimoli alla vendetta il furore de' partiti senza ritegno si diede a fomentare. La natura del vicariato gl'intriganti favoriva.

L'avvenimento ebbe un'eco nei giornali del tempo. Nella *Gazzetta Britannica*, che si stampava a Messina, del 22 agosto 1812 apparve una breve notizia:



³⁷ - FRANCESCO PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX sino al 1830 preceduto da un rapido colpo d'occhio sulla fine del secolo XVIII*, Catania 1848, p. 56.

Mercoledì, 7 Ottobre
1812.

N. 81.

IN TENUI LABOR.
ORATIO.

GAZZETTA DI GENOVA.

Les Actes du Gouvernement dans le Département de Gènes, insérés dans cette Feuille, sont Officiels.

Notizie interne. — Avviso ai reddituarij e pensionati. — Circolare ai Vescovi. — Rapporto a S. M. sulle perdite de' russi nella battaglia del 7. — Notizie di Barcellona, e di Valenza. — Progressi della rivoluzione nell'America Spagnuola. — Vantaggi riportati dagli Stati-Uniti nel Canada ecc. — Notizie di Sicilia ecc.

REGNO DI Napoli 26 settembre.

Il parlamento di Sicilia continua le sue sessioni. A quest'ora gli artic. sanzionati sono già 14, tra quali: che la religione dominante e la sola approvata dal governo, è la cattolica romana; che il sovrano avrà un'assegnamento annuo dalla nazione; che il parlamento sarà composto di due camere, una di nobili e l'altra di comuni; che queste si tasseranno da se stesse per accordare i sussidj necessarii al Re ecc. Altri articoli regolano l'amministrazione comunale.

— Giorni sono mentre il Parlamento era adunato, scoppiò sotto la camera dei comuni un vaso pieno di materie combustibili, il quale però non produsse grand' effetto, poichè non si è neppure sciolta la seduta. Non si sa bene ancora a chi attribuire quest' attentato, se ai partigiani degl'inglesi o a quelli della corte: E' però stato arrestato il duca di Craco e il di lui arresto eseguito nel palazzo stesso del Re Ferdinando.

— Dicesi che la Regina Carolina abbia finalmente ottenuto il permesso di recarsi a Vienna; e si aggiunge che gl'inglesi le abbiano offerte un vascello per condurla fino a Trieste, ma che S. M. l'abbia ricusato preferendo di fare il tragitto sopra una fregata siciliana; si dice inoltre che condurrà seco il principe Leopoldo, il duca del Gesso e la marchesa di Santo Marco.

Tutte le forze della Sicilia sono state trasportate in Spagna.

Con questo chiudo per ora l'episodio della *macchina infernale*.

Francesco Vergara Caffarelli fu confermato nella direzione generale dei lotti di là del Faro, e vi rimase fino al 30 agosto 1819, quando per il nuovo sistema di amministrazione finanziaria non fu più necessario avere a Palermo un direttore particolare. Il Re, non per questo, lo lasciò senza emolumenti e gli concesse sopra i guadagni della lotteria un assegno di 1800 ducati all'anno, pagabili a rate mensili, fino a quando non sarà provveduto di un altro impiego proporzionato a' meriti ed a' servizi finora resi dal medesimo». Questo è il relativo decreto:

(161)

(N.º 1705.) *DECRETO con cui si sopprime la soprintendenza della lotteria di Palermo , e si accorda provvisoriamente un annuo assegnamento al Duca di Craco.*

Capodimonte, 30 Agosto 1819.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME
EC. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,
PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto del dì 1.º di giugno ultimo relativo al nuovo sistema di amministrazione finanziaria stabilito ne' nostri dominj al di là del Faro ;

Considerando che col detto decreto l'amministrazione de' lotti, essendosi messa sotto la dipendenza del direttor generale de' rami e dritti diversi, non abbia bisogno, che di un semplice direttore particolare che regoli le operazioni e 'l meccanico della impresa di Palermo ;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare , e decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Il *Duca di Craco* dal dì 1.º del prossimo mese di settembre rimane esonerato dalle funzioni di direttor generale di lotti ne' nostri dominj al di là del Faro.

2. Fino a che il mentovato *Duca di Craco* non sarà provveduto di un altro impiego proporzionato a' meriti ed a' servizj finora resi dal medesimo , godrà da sopra i prodotti della lotteria, a contare dal detto dì 1.º di settembre, un'assegnamento

gnazione di annui ducati mille ottocento, oncesciento, pagabili a rate mensuali.

3. La soprantendenza della lotteria di Palermo è soppressa.

4. *D. Rosario Forlazzo* actual soprantendente di quella lotteria è nominato direttore dell'impresa di Palermo.

5. Gli averi del direttore dell'impresa saranno da Noi fissati con un altro particolar decreto.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze ed il Ministero di Stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro delle finanze*
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*
Firm. MARCHESE TOMMASI.

APPENDICI

(N.º 130) LEGGE, con cui si abolisce la feudalità.

Napoli 2 Agosto.

GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO RE DI NAPOLI E DI SICILIA,
PRINCIPE FRANCESE, GRAND'ELETTORE DELL'IMPERO.

Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ORDINATO E ORDINIAMO quanto siegue:

art. 1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

2. Tutte le città, terre, e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del regno.

3. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese legittimamente conceduti, rimangono agli attuali possessori, trasmissibili ai discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino al quarto grado.

4. Il diritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso dell'adoa, del rilievo, del *jus tappeti*⁴² e del quinquennio. I creditori delle partite di adoe alienate saranno creditori del pubblico tesoro.

5. I fondi, e rendite finora feudali saranno senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi.

6. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie⁴³, le perangarie, ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni, e da' particolari cittadini.

7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. Ai solo possessori, che esibiranno o un'espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data una indennizzazione corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo

⁴² GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, vol. II, Napoli 1794, p.199: «il *relevio* e il *jus tappeti* sono contribuzioni che si fanno al fisco ogni volta che per morte di un feudatario si dimanda dal successore l'investitura. La prima consiste nella mezza annata della rendita del feudo netta di pesi, cioè dell'adoa, e la seconda nel 13 per 100 su di questa metà di rendita. I feudatari ecclesiastici in ogni quindici anni pagano sotto nome di quindennio il *relevio* ed il *jus tappeti*, e sono esenti dalla devoluzione. Procedure per il pagamento del *relevio* [da wikipedia]: «Entro un anno dalla morte del feudatario, il chiamato all'eredità doveva presentare una *Petizione del Relevio* alla Regia Camera della Sommaria, contenente l'offerta di una somma ritenuta congrua. La Regia Camera apriva un'istruttoria per accertare sia il diritto alla successione da parte del richiedente sia il valore ed il reddito effettivi dei beni feudali (per commisurare l'importo del tributo), e poteva invitare il richiedente stesso ad esibire documenti e testimonianze e perizie. A chiusura della fase istruttoria, si procedeva alla "*Significatoria dei Relevi*", cioè alla liquidazione del tributo; l'erede, riconosciuto come nuovo feudatario, veniva iscritto nei *Cedolari* come legittimo possessore del feudo stesso, non prima di aver depositato la somma del *relevio*. La "*Significatoria*" e i "*Cedolari*" erano documenti fiscali, ma non sempre erano descrittivi di situazioni reali: spesso, gli eredi (con la complicità dei funzionari della Regia Camera) occultavano il valore reale del feudo o lo dichiaravano come bene "*burgensatico*", ossia esente dal *relevio* perché già assoggettato alla tassa annuale di *bonatenenza*.»

⁴³ Angarie: servizi personali dovuti dai vassalli ai feudatari con retribuzione ridotta o prestazione forzata di opere imposta ai sudditi. Perangarie: prestazioni di opera al feudatario senza retribuzione [da Internet].

convenzionale per una indennizzazione contro le Comuni, da sperimentarsi nel tribunale competente. Sono per ora conservati quei diritti proibitivi, che le università del regno hanno imposti volontariamente a se stesse, e loro cittadini, per contribuir colla loro rendita ai pubblici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

8. I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

9. Saranno conservate, come beni burgensatici, tutte le macchine idrauliche dei molini, trappeti, valchiere, cartiere, ferriere, tintiere, ramiere, e simili, che posseggono animate dai fiumi pubblici; non escluse le fabbriche, acquidotti, e le altre opere manofatte per servizio delle stesse macchine.

10. Nei fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto da Noi, o dai magistrati, che destineremo, la licenza, la quale si concederà subito che si conosca di recare utile al pubblico, e di non nuocere a' diritti dei privati.

11. Sarà praticato lo stesso sistema per tutti coloro, che vogliano deviare le acque dai fiumi pubblici, per irrigazione, ed altri usi di utili pubblico, senza danno dei privati.

12. Tutti i diritti, redditi, e prestazioni territoriali, così in denaro, come in derrate, saranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà. Le università, o particolari, che avranno diritto dedotto, o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i tribunali competenti per giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti, e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, con farli redimibili a favore de' contribuenti, colla surrogazione di canoni in denaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.

13. Ad oggetto che ai possessori de' feudi, specialmente nella provincia di Lecce, non sia frodata la decima dell'olio, che finora hanno esatto ne' trappeti⁴⁴ feudali; quando le parti non si mettano d'accordo, la detta decima dovrà pagarsi, o in olive, o in olio, precedente apprezzo; non volendo che coll'abolizione de' diritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione.

14. Di tutte le giurisdizioni, e diritti di portolania⁴⁵, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio, e simili, possedute da molte università del regno, ne sarà fino a nostro sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome. Quelle possedute sinora dai possessori dei feudi, saranno anche date alle rispettive università, che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annualità quella somma, che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le università, che crederanno di aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle ne' tribunali competenti, senza impedirsi il pagamento.

15. I demanj, che appartenevano agli aboliti feudi, resteranno agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici⁴⁶, e tutti i diritti, che attualmente posseggono su de' medesimi, fino

⁴⁴ - Il trappeto è il frantoio baronale, funzionale al controllo della decima dell'olio. Estraggo dall'articolo in internet, *L'ulivo, l'olio e gli antichi trappeti nel Salento*: «Resti di macine sono stati rinvenuti nel Salento che risalgono solo al XII° secolo, quando si incominciarono ad usare grotte già esistenti, o scavate appositamente, nei pressi di insediamenti rupestri, di complessi masserizi o casali: sono i cosiddetti "trappeti a grotta" o "in grotta". [...] Il trappeto, attivo per oltre quattro secoli, è andato gradualmente in disuso verso il primo quarto del XX secolo, fino al suo completo e definitivo abbandono.»

⁴⁵ - ALDO CAPUTO, *Nella terra dei Titani. Vicende feudali del casale di Surbo prima e dopo l'eversione*, p. 229: «Portolania riguardava la nettezza urbana, l'igiene pubblica, la qualità delle merci da sbarcare. La Bagliva era una magistratura che giudicava le cause di danni commessi nelle campagne da uomini o animali; le cause che non superavano il valore di due augustali, cioè di lire 12,75.»

⁴⁶ - [Da internet.] I diritti di uso civico, nascono come diritto naturale di una popolazione stabilmente stanziata su un territorio (incolato), di usare collettivamente con gli altri "condomini" dei beni. Caratteristica degli usi civici, è quindi il diritto del cittadino di poter utilizzare il bene direttamente e in modo promiscuo di contitolarità con la comunità di abitanti cui appartiene. Essi scaturiscono come diritto fondamentale di popolazioni che hanno potuto soddisfare i bisogni essenziali alla vita attraverso l'uso in comune di un

a quando di detti demanj non ne sarà con altra nostra legge determinata la divisione, proporzionata al dominio, e diritti rispettivi. Intanto espressamente resta proibita qualunque novità di fatto.

16. Sarà libero ai possessori di espellere i fittuarj, terminato l'affitto, e di affittare i loro fondi ad altri, o urbani, o rustici che siano: ma se per iscrittura, per tolleranza, o per uso, siasi contratta enfiteusi, colonia perpetua, o di tempo lungo, seguirà l'espulsione dell'enfiteuta, o del colono, quando per giustizia verrà accordata dal magistrato.

17 La feudalità degli officj è soppressa. Nientedimeno i possessori attuali continueranno a goderne provvisoriamente fino a nostra nuova disposizione.

18. Le dogane, piazze, ed altri diritti simili, estinta anche la qualità feudale, restano agli attuali possessori nel modo, come si trovano, fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione dei legittimi possessori.

19. I suffeudi restano parimenti aboliti, ma le adoe, e qualunque prestazione suffeudale, che soleva pagarsi ai possessori de' feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggette però ad essere ricomprate in denaro per lo giusto prezzo da valutarsi.

20. Tutti i redditi feudali in denaro, o in generi, che si contribuiscono per le *tenasie*⁴⁷, qualunque ne sia l'origine, dai possessori dei fondi, saranno conservati, e sottoposti alla stessa facoltà di ricomparsi in denaro, come nell'articolo precedente.

Vogliamo, e comandiamo che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità, non solo nei luoghi soliti di questa capitale, ma anche ne' suoi borghi, e casali, e nelle provincie del regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo e riconosciuta dal nostro Ministro di giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real camera di santa Lucia
Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Firmato GIUSEPPE

MICHELANGELO CIANCIULLI

Vidit CARAVITA Praeses S. R. C.
& Vice-Protonotarius.

Pubblicata a' 4 agosto 1806

territorio, partecipazione al godimento di boschi, pascoli, terra. L'uso civico è al contempo un diritto originario dei cittadini e un diritto della comunità di abitanti cui questo appartiene, di trarre dal territorio in cui si è stabilita, i prodotti necessari alla sopravvivenza della comunità. L'accesso a tali prodotti, in nessun tempo poteva legittimamente essere negato dal feudatario perché occorrenti ai bisogni della vita.

⁴⁷ Aldo Caputo, *Nella terra dei Titani. Vicende feudali del casale di Surbo prima e dopo l'eversione*, p. 229: «Tenasie, o tenimenti, sono i fondi rustici che dovevano contribuire la rendita del pane, di carni, di denaro o di vettovaglie, prestazioni d'opere, servigi di villani».

(N.º 185) LEGGE sulla ripartizione de' terreni demaniali.

Napoli 1 Settembre

GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO RE DI NAPOLI E DI SICILIA,
PRINCIPE FRANCESE, GRAND'ELETTORE DELL'IMPERO.

Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ORDINATO E ORDINIAMO quanto siegue:

Art. 1 I Demanj di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di esser posseduti come proprietà libere di coloro, ai quali toccheranno.

2. De' demanj feudali ne sarà assegnata alle università quella parte, che sarà più vicina all'abitato, quando possa eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente di quelli, che l'avessero colla loro industria notabilmente migliorata, secondo il parere del Consiglio d'intendenza della provincia. Il Consiglio d'intendenza determinerà secondo i casi, se i diritti delle università, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre. Nel caso di colonia, o di dominio utile superficario, o di servitù, che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione soggiunta nell'articolo seguente.

3. I demanj, che appartengono alle chiese, ed a' monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno sempre distinte le semplici servitù dai diritti superficiali, o colonici, che i cittadini, o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno conservati nel godimento de' loro possessi.

4. I terreni, che in virtù di tale assegnazione ricadranno alle università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corresponsione di un annuo canone, proporzionato al giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proprzione, che verrà indicata dalle istruzioni, che saranno formate, ed approvate da Noi.

5. Ne' demanj di proprietà de' Comuni, detti volgarmente *universali*, quelli, che come baroni vi avevano l'uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.

6. I demanj controversi, quelli cioè la di cui natura feudale o comunale non è ancora definita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale. Qualora la decisione de' magistrati dichiarasse le suddette terre (avute come comunali) di diversa natura, il diritto del nuovo possessore si verserà su i canoni, e non sulle terre.

7. I demanj promiscui saranno divisi tra quelle università, o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici. L'importo di tali diritti formerà la norma del ratizzo da assegnarsi rispettivamente. Nei casi, ne' quali si troverà ostacolo, ci riserviamo di provvedervi secondo l'esigenza de' casi, dietro la relazione del Consiglio d'intendenza.

8. Tutte le divisioni finora fatte dei demanj, e le legittime censuazioni resteranno ferme.

9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone.

10. Ci riserbiamo tutte l'eccezioni, e disposizioni per le terre boschive, montuose, e per quelle situate in riva a fiumi, per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione de' boschi, ed al bene dell'agricoltura, ferma rimanendo l'osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi, e sboscamenti.

11. Finché non venga eseguita la ripartizione de' demani, non si commetterà alcuna novità di fatto intorno lo stato attuale di essi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli il dì 1 di settembre 1806

Firmato GIUSEPPE

Da parte del RE.

Il Ministro di Giustizia M. A. Cianciulli

Il Segretario di Stato F. Ricciardi

LATIFONDO E USI CIVICI, PRAMMATICA 1792, EVERSIONE DELLA FEUDALITA', USURPAZIONI DELLE TERRE DEMANIALI, ADESIONE DEI GALANTUOMINI AL NUOVO REGIME

Tommaso Pedio

da: "*Brigantaggio Meridionale*" Capone Editore, Cavallino di Lecce, 1997

... Affermato il principio che i beni ex feudali devono essere riconosciuti proprietà di chi ne ha in buona fede il possesso, a compensare la perdita degli usi civici⁴⁸, il cui esercizio non è più consentito sugli ex beni feudali divenuti allodiali, le leggi eversive promulgate dal legislatore francese riconoscono proprietà degli ex vassalli una quota, da un terzo ad un quarto, degli ex beni feudali sui quali i *naturali* hanno, da tempo immemorabile, esercitato gli usi civici. Questa quota, riconosciuta proprietà degli ex vassalli a risarcimento della perdita degli usi civici, viene affidata ai Comuni perchè questi procedano alla quotizzazione e all'assegnazione in enfiteusi ai contadini meno abbienti con esclusione soltanto di quelle terre che, mantenute o ridotte a bosco, dovrebbero costituire beni del demanio comunale sui quali viene mantenuto l'uso civico di *legnatico sul secco e sul morto a terra*. Chiusa agli usi civici la terra divenuta, per effetto della legge eversiva, bene allodiale dell'ex barone, i *naturali* possono ancora esercitare l'uso civico soltanto sulla quota assegnata ai Comuni sino a quando non sarà, provveduto alle operazioni di assegnazione delle quote ai singoli enfiteuti. Dall'eversione della feudalità i contadini non hanno certo tratto alcun vantaggio, nè alcun utile. Erano poveri, oggi sono ancora più poveri. Preoccupato soltanto di non irritare la nobiltà e la ricca borghesia provinciale, il legislatore ha ignorato i bisogni e le necessità dei contadini. Acuito dalla incomprendenza della nuova classe dirigente che difende egoisticamente i propri interessi, ha inizio per i contadini meridionali un periodo di fame e di miseria. Lo stato di indigenza li esaspera ed alimenta e rafforza in essi un odio profondo contro chi detiene il potere e che non tarderà a manifestarsi nella lotta armata per il diritto alla vita. Ferdinando IV di Borbone nella sua prammatica del 1792 aveva sancito che ai contadini dovevano essere assegnate, *nella misura che potevano coltivarle colla propria opera*, le terre *più prossime agli abitati*. Il legislatore francese, invece, non tiene conto che, per trasformare il contadino in piccolo coltivatore diretto, occorre fornirgli terra sufficiente per il numero dei componenti della famiglia dell'enfiteuta. A differenza del Borbone, che si è preoccupato di assegnare terra sufficiente al contadino per trasformarlo da salariato in coltivatore diretto, il legislatore francese non tiene conto del numero dei componenti della famiglia del contadino: le quote da assegnarsi si aggirano tutte sui 2-4 tomoli e ad esse concorrono i contadini indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare. Non si chiede, inoltre, il legislatore come farà il contadino assegnatario a vivere sino a quando la quota toccatagli in sorte darà il primo prodotto: nessun provvedimento, infatti, viene adottato per mettere gli assegnatari nelle condizioni di porre a coltura la terra loro assegnata. Non solo essi devono corrispondere il canone enfiteutico e, sin dal primo momento dell'assegnazione, provvedere al pagamento della fondiaria, ma, se vogliono effettivamente dissodare e mettere a coltura le quote loro assegnate, non potranno certo recarsi a lavorare altrove dovendo dedicare molto del loro tempo e della loro *opera* alla *propria* terra. In attesa quindi che la terra loro assegnata dia i suoi frutti, ridotte le loro già scarse entrate, essi non potranno certo provvedere al minimo indispensabile per l'alimentazione della propria famiglia. Ha fissato un termine il legislatore per la quotizzazione delle terre da assegnarsi in enfiteusi ai contadini. Ma questi termini non vengono osservati. Gli intendenti subentrati alla Commissione feudale nel compito di provvedere alla esecuzione della quotizzazione e della assegnazione delle terre demaniali ai contadini, ritardano tali operazioni per non irritare la ricca borghesia provinciale che intende usufruire anche essa dell'uso civico che non potrà più essere esercitato una

⁴⁸ La titolarità dei diritti di uso civico spetta alla popolazione. L'uso civico nasce come diritto feudale, caratterizzato dall'utilizzo che una determinata collettività locale può fare di determinate aree e si inquadra, quindi nell'ottica tipica di un'economia di sussistenza: con l'uso civico di legnatico, ad esempio, i membri di una determinata comunità godevano del diritto di raccogliere legna in un particolare bosco, considerato (impropriamente, ma non sempre o non del tutto) come di proprietà collettiva. Con quello di pascolatico era previsto il pascolo delle greggi e delle mandrie. In modo analogo funzionavano gli altri usi civici di fungatico (per la raccolta dei funghi) ed erbatico (che permetteva agli allevatori di una determinata collettività di portare al pascolo i propri animali in una determinata zona).

volta concluse le operazioni demaniali con l'assegnazione delle singole quote di enfiteusi agli aventi diritto. L'eversione della feudalità e l'incameramento dei beni dei monasteri soppressi che, nelle intenzioni del legislatore avrebbero dovuto realizzare una più equa distribuzione della proprietà fondiaria, incrementare la piccola proprietà contadina e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori della terra, hanno come conseguenza, invece, l'immiserimento delle già misere popolazioni rurali. Gli ex beni feudali affidati ai Comuni per essere quotizzati e distribuiti in enfiteusi mutano di fatto la loro destinazione: i Comuni, amministratori di questi beni, anziché provvedere alla quotizzazione e alla loro assegnazione agli aventi diritto, concedono in locazione ai grossi proprietari terrieri parte e, a volte, gran parte dei demani in loro possesso consentendo che i locatori li chiudano all'uso civico. E dal possesso all'usurpazione il passo è breve: nel giro di pochi decenni i contadini meridionali si vedono negato l'esercizio degli usi civici su queste terre che i possessori usurpano trasformandone il possesso in proprietà. Ai contadini non sono destinate neppure le terre degli enti religiosi soppressi incamerati dallo Stato. Il potere centrale, per far fronte alle spese che gravano sul bilancio dello Stato, dà una diversa destinazione a queste terre: anziché segnarle secondo i propositi originari a piccoli e medi proprietari allo scopo di realizzare una più equa distribuzione della proprietà fondiaria, o ai contadini per trasformarli in piccoli o medi coltivatori diretti, pone quote terre in vendita e, soltanto per quelle terre sulle quali veniva esercitato l'uso civico, riserva una quota da assegnare ai contadini meno abbienti. Ma anche queste terre destinate ai contadini rimangono a disposizione della ricca borghesia provinciale interessata a sottrarre anche queste terre a chi su di esse ha diritto. Nessun pratico beneficio, quindi, hanno tratto da queste leggi i contadini meridionali. Il profondo rivolgimento prodotto nell'economia e nei rapporti sociali dall'eversione della feudalità e della soppressione della manomorta ecclesiastica ha giovato all'antica nobiltà e alla ricca borghesia. E' vero che gli ex baroni hanno dovuto rinunciare ad una parte dei loro beni fondiari per *compenso di usi civici*, ma la terra che essi hanno mantenuto è ora libera da ogni peso e da ogni servitù e su questa nessuno può pretendere di esercitare gli usi civici. Questi possono essere esercitati soltanto su quella parte che, spettante ai *comunisti*⁴⁹, è stata affidata ai Comuni per essere quotizzata e distribuita tra i contadini meno abbienti. Ma anche questa terra viene di fatto sottratta ai contadini da avidi proprietari terrieri che questa terra usurpano con la complicità delle autorità costituite. Nessun beneficio, inoltre, ha tratto il contadino povero dalla soppressione degli enti ecclesiastici possidenti. Da essi ha tratto vantaggio soltanto chi ha potuto acquistare la terra posta in vendita dallo Stato che non si è preoccupato di formare piccole quote di queste terre in modo da consentire al contadino di partecipare e concorrere alla vendita delle terre incamerate. La perdita degli usi civici ha negativamente influito sulle condizioni economiche dei contadini e ha fatto sparire la piccola proprietà contadina nelle campagne dell'antico Regno di Napoli. Non più consentito agli enti ecclesiastici l'acquisto di censi, i contadini sono ora costretti a ricorrere ai *galantuomini* i quali prestano volentieri piccole somme ad alto interesse. Il contadino difficilmente ha la possibilità di estinguere il suo debito alla scadenza e il suo creditore finisce presto con l'impossessarsi dei beni del debitore. In tal modo, nel giro di pochi anni, la piccola proprietà, e in particolare quella contadina, scompare assorbita nelle grandi proprietà. Le condizioni del contadino diventano sempre più precarie. Oltre la terra, egli ha perduta, sottrattagli dai suoi creditori, anche la casa nel centro abitato. Egli ora non dispone di nulla: abbandonato nella sua disperata miseria, egli aspira soltanto alla terra che è stata affidata ai Comuni per essere quotizzata e distribuita in enfiteusi ai meno abbienti. Ma queste operazioni ritardano: poiché su queste terre tutti i *naturali* - siano essi ricchi proprietari o *-inpossidenti, galantuomini o cafoni-* possono ancora previo pagamento della *fida* esercitare gli usi civici sino al momento della quotizzazione e della assegnazione delle singole quote agli aventi diritto, a queste operazioni si oppongono quei *galantuomini* che, arbitri della vita amministrativa nei propri paesi, hanno monopolizzato l'esercizio degli usi civici sulla quota destinata ai contadini indigenti. Quali naturali, i più autorevoli *galantuomini* ottengono l'assegnazione di queste terre demaniali e, disponendone a titolo enfiteutico, le chiudono all'uso civico e le locano per un canone di gran lunga superiore al censo enfiteutico che corrispondono al Comune. Di conseguenza il contadino perde l'uso civico anche sulla quota dei demani ad essi riservati che l'arbitrario enfiteuta loca come pascolo o anche come terre seminatrici. Le agitazioni contadine verificatesi nelle campagne meridionali nel 1848⁵⁰ denotano una pericolosa situazione

⁴⁹ Con questo termine sono indicati, nell'art 12 del Decreto 3 giugno 1807, *quei naturali... che esercitavano i diritti degli usi civici e tra cui dovrà effettuarsi la ripartizione de' terreni ex feudali costituenti la quota assegnata ai Comuni per essere quotizzata ed assegnata in enfiteusi ai contadini meno abbienti.*

⁵⁰ - Cfr. T. Pedio, *I moti contadini del 1848 nelle province napoletane*, e dello stesso a., *Classi e popolo nel Mezzogiorno d'Italia alla vigilia del 15 maggio 1848*, Bari, Edizioni Levante, s.a., 1984.

che, ripresentatasi nel 1860 ed acuitasi dopo la caduta dei Borboni⁵¹, minaccia di degenerare in rivolta sociale⁵². Pur allarmata dal fermento presente nelle campagne, la borghesia meridionale continua ad opporsi alle richieste dei contadini ed accetta l'annessione incondizionata al Piemonte ed aderisce al nuovo regime perché questo, allo scopo di attirare nel movimento liberale la vecchia classe dirigente borbonica e la ricca borghesia meridionale, assicura di mantenere immutate le preesistenti strutture economico-sociali. Come già Antonio Mosca, il deputato lombardo che, relatore della commissione parlamentare sul "Rapporto La Marmora", ravvisò nel brigantaggio un atroce antagonismo fra i proletari ed i proprietari terrieri (su questa "Relazione" rimasta segreta cfr. F. Molfese. *Storia del brigantaggio dopo, l'Unità*) anche nella più recente storiografia non mancano autori (ad esempio il Del Carria, *Proletari senza rivoluzione*) che nel brigantaggio postunitario ravvisano una vera e propria lotta di classe. In proposito cfr. M. Spagnoletti, *Studi e ricerche*.

⁵¹ - Cfr. per tutti F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*..

⁵² - Come già Antonio Mosca, il deputato lombardo che, relatore della commissione parlamentare sul "Rapporto La Marmora", ravvisò nel brigantaggio un atroce antagonismo fra i proletari ed i proprietari terrieri (su questa "Relazione" rimasta segreta cfr. F. Molfese. *Storia del brigantaggio dopo, l'Unità*) anche nella più recente storiografia non mancano autori (ad esempio il Del Carria, *Proletari senza rivoluzione*) che nel brigantaggio postunitario ravvisano una vera e propria lotta di classe. In proposito cfr. M. Spagnoletti, *Studi e ricerche*.